



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VIII LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19 DEL 27 FEBBRAIO 2007
RELATIVA A:*


LEGGE N. 183/1989; LEGGE N. 267/1998; LEGGE N. 365/2000. AUTORITÀ DI BACINO NAZIONALE DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE E BRENTA BACCHIGLIONE. PARERE REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 SUL PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME LIVENZA.

ALLEGATO A

**PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER
L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA**
(Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione)

PARERE REGIONALE

L.18 maggio 1989, n. 183
art.18 - comma 9



RELAZIONE

Il presente parere regionale è stato elaborato, con la supervisione del Segretario all'Ambiente e Territorio, Ing. Roberto Casarin, dalla Direzione Difesa del Suolo.

Coordinamento delle attività
Ing. Luigi Fortunato

Direzione Tecnica
Ing. Marco Puiatti

Redazione
Ing. Adriana Boccardo
Geom. Sabrina Bedon
arch. Daniele Piccolo
Ing. Lisa Carollo
dott.ssa Antonella Grando

1 IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

1.1 Premesse

Le Leggi nn. 267/98 e 365/00 prevedono che *"le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime"*.

L'introduzione di questo strumento di pianificazione deriva dal susseguirsi in quegli anni di disastri idrogeologici quali l'alluvione del 1994, i fatti di Sarno, le alluvioni dell'autunno del 1998 e del 2000 e la tragedia di Soverato, che ha portato all'evidenza della pubblica opinione la fragilità del territorio italiano nel legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di antropizzazione.

Queste catastrofi hanno fatto crescere nel comune sentire la domanda di sicurezza, della vita umana come anche dei beni e delle relazioni sociali che questi consentono, e la consapevolezza della necessità di intervenire in maniera organica e complessiva per garantire la stabilità dei versanti e il mantenimento del corretto regime idraulico.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) *ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino"* e costituisce uno "stralcio" del Piano di Bacino di cui alla L.183/89 all'interno del quale deve inserirsi in maniera organica e funzionale.

Nel suo insieme il Piano di bacino costituisce il principale strumento di un complesso sistema di pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione della acque.

Si presenta quale mezzo operativo, normativo e di vincolo diretto a stabilire la tipologia e le modalità degli interventi necessari a far fronte non solo alle problematiche idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine della salvaguardia del territorio sia dal punto di vista fisico che dello sviluppo antropico.

Esso traccia i criteri di azione e gli indirizzi cui devono attenersi gli operatori sul territorio, individuando le prescrizioni e le norme di intervento nel rispetto delle proprie finalità e principi.

Di questo complesso processo di programmazione il Piano di Assetto Idrogeologico rappresenta quindi il tassello teso ad assicurare la difesa del territorio dai dissesti dovuti a fenomeni di degrado geologico ed idraulico e contemporaneamente consentire la tutela degli aspetti ambientali e naturalistici ad essi connessi.

Il Piano di Assetto Idrogeologico è per sua stessa natura un piano in continua, quasi quotidiana, evoluzione e necessita di rapidi e assidui aggiornamenti.

Si deve al riguardo tener conto che le esigenze di aggiornamento dipendono non solo dal variare delle impostazioni generali poste a base del Piano, ma soprattutto dal mutare di puntuali condizioni di pericolosità. Ogni intervento di difesa idraulica o geologica che si viene a realizzare comporta una variazione delle condizioni di pericolosità che deve essere "registrata" nel Piano.

Ma motivi per un aggiornamento del piano possono derivare dallo sviluppo delle conoscenze conseguenti a indagini o studi o anche dall'insorgere di nuove condizioni di dissesto, p. es. nuovi fenomeni di frana instauratisi a seguito di forti precipitazioni.

E' facile allora immaginare che ci sarà un incessante, quasi frenetico, lavoro di assestamento del Piano che riguarderà aspetti marginali, di dettaglio operativo, ma che dovrà essere svolto con tempi di risposta celeri e possibilmente certi.

1.2 Normativa di riferimento

Di seguito si elencano i principali provvedimenti legislativi che normano il settore della Difesa del Suolo e in particolare il Piano di Assetto Idrogeologico.

- ↳ Legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" successivamente modificata con le leggi n°253/90, n°493/93, n°61/94 e n°584/94
- ↳ Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania."
- ↳ Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 29.09.98 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n.180".
- ↳ Decreto Legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365 "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali"

1.3 I contenuti del Piano per l'Assetto Idrogeologico

Come detto la legge n. 267/98 chiama le Autorità di bacino all'individuazione delle aree a rischio, la valutazione di questo viene affidata dal D.P.C.M. 29.10.98, Atto di indirizzo e coordinamento, al prodotto, logico, di tre fattori.

- la **pericolosità**: cioè la probabilità di accadimento di un evento calamitoso;
- il **valore** degli elementi a rischio: ovvero delle persone, dei beni localizzati, del patrimonio ambientale. In particolare, a questo proposito, sono considerati elementi a rischio fattori come: l'incolumità delle persone, gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica, le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge, le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica anche a livello locale, il patrimonio ambientale ed e i beni culturali di interesse rilevante, le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture primarie, gli agglomerati urbani;

- la **vulnerabilità** degli elementi a rischio: che dipende sia dalla capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento sia dall'intensità dell'evento stesso.

Le attività previste dal citato D.P.C.M. vengono articolate in tre fasi di azione successive, corrispondenti a un diverso livello di approfondimento delle stesse. Nella prima fase devono essere individuate le aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili sullo stato del dissesto.

Nella seconda fase deve essere effettuata l'attività di perimetrazione e la valutazione del livello di rischio esistente nelle diverse aree del territorio. Inoltre, sempre in questa fase, devono essere definite le misure di salvaguardia necessarie. L'ultima delle tre fasi prevede la programmazione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio.

L'atto di indirizzo, facendo riferimento ad esperienze di pianificazione già effettuate, propone di aggregare le diverse situazioni in quattro classi di rischio a gravosità crescente, definite nel modo seguente:

- **moderato R1**: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- **medio R2**: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture, e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **elevato R3**: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità della attività socio - economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale;
- **molto elevato R4**: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio - economiche.

Ed è a queste classi di rischio, in particolare alle ultime due, che vengono riferiti gli indirizzi in termini di definizione delle norme di salvaguardia che, così come suggerite dal D.P.C.M. 29.09.98, prevedono, in sintesi, limitazioni agli interventi edilizi, graduate in relazione al grado di rischio riscontrato.

Sono allora delle norme che hanno una notevole ricaduta sull'uso del territorio e che quindi devono tener conto delle esigenze di sicurezza delle popolazioni e di sviluppo sociale delle comunità locali.

Queste esigenze non sono necessariamente contrapposte, sta alla sensibilità degli Enti Locali riuscire a compendiarle nei nuovi strumenti urbanistici, attraverso un uso del suolo accorto e attento alle evidenze geomorfologiche.

Per questi motivi il Piano, come già detto, necessiterà di continui aggiornamenti conseguenti alle nuove opere realizzate nel frattempo e alle maggiori conoscenze acquisite mediante studi, indagini ed analisi.

1.4 Le procedure

L'iter approvativo di un piano così come delineato dalla Legge 183/89 prevede che l'Autorità di Bacino adotti, attraverso il suo organo deliberante il Comitato Istituzionale, il Progetto di Piano.

Questo viene pubblicato, in modo che tutti i soggetti interessati possano presentare, presso la Regione, le proprie osservazioni. L'Amministrazione regionale si esprime sulle osservazioni e formula il proprio parere, tramite la Giunta e quindi il Consiglio Regionale.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino. Infine, il Piano di bacino viene approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'art. 1 bis del Decreto Legge 279/00, così come modificato dalla Legge 365/00 di conversione, ha normato l'iter approvativo dei Piani di Assetto Idrogeologico prevedendo che *“Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino”*.

Con successiva sentenza della Corte Costituzionale è stato precisato che la conferenza programmatica introdotta dal D. L. 279/00 non deve essere considerata sostitutiva del parere regionale, bensì si configura come una ulteriore occasione, non di carattere decisionale, in cui gli Enti Locali possono esprimere il proprio parere sul piano.




Fig. 1 – Schema delle procedure di approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico

2 IL PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA

Il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Livenza, redatto secondo le leggi 183/89, 267/98 e 365/00, è stato adottato dal Comitato dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Alto Adriatico) con delibera n. 2 nella seduta del 25 febbraio 2003.

Il progetto di Piano è sostanzialmente strutturato in 3 fasi:

- La fase **CONOSCITIVA**, nella quale viene fornito il quadro conoscitivo del sistema fisico del bacino, il profilo storico degli eventi di piena nonché descritte le criticità che individuano e classificano, per le varie aste:
 - la limitazione alla capacità di deflusso;
 - l'eventuale insufficienza della quota delle sommità arginali;
 - lo stato degli argini;
 - le possibilità di esondazione correlate a diversi tempi di ritorno;
 - le aree soggette ad allagamenti durante le maggiori piene.
- Una fase **PROPOSITIVA**, nella quale vengono determinati i criteri di conterminazione e classificazione delle aree di pericolosità tanto idraulica quanto geologica, effettuata, nella cartografia allegata, tale operazione di con terminazione e classificazione, nonché individuati gli interventi strutturali e non, suddivisi per sottobacini, necessari per la mitigazione del rischio.
- Una fase **PROGRAMMATICA**, contenente il riepilogo delle azioni da intraprendere per porre in sicurezza il bacino.

Il Piano contiene infine anche le Norme di Attuazione che disciplinano l'uso del territorio al fine di impedire l'aumento dell'esposizione al rischio, in termini sia quantitativi che qualitativi, delle persone, delle cose e del patrimonio ambientale.

2.1 La fase conoscitiva

La fase conoscitiva del progetto di Piano è interamente dedicata agli aspetti connessi con i dissesti idraulici e non approfondisce gli aspetti geologici.

2.1.1 Descrizione del bacino idrografico

Il bacino del Livenza ha una superficie di circa 2500 kmq e si estende a cavallo tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Il regime idrologico dell'asta principale, il Livenza, è costituito dalla composizione di quello di risorgiva del tratto superiore pianeggiante e di quello torrentizio dei principali affluenti, Cellina e Meduna, che, con un'estensione di circa 700 kmq, in pratica rappresentano il bacino montano.

Il fiume Livenza nasce presso Polcenigo e con andamento caratterizzato dalla presenza di numerosi meandri sfocia nell'Adriatico presso S. Margherita, dopo un percorso di circa 110 km.

L'affluente principale del Livenza è il Meduna che con il suo affluente Colvera ha un bacino complessivo di circa 315 kmq. Il Meduna, dopo aver percorso un ampio conoide alluvionale riceve in destra il Cellina e si immette nel Livenza in località Tremeacque ricevendo in destra, all'altezza di Pordenone, le acque del Noncello.

In questa parte del bacino sono localizzati alcuni bacini artificiali e in particolare quelli di Barcis (sul Cellina) di Cà Selva, Cà Zul e Ponte Racli (sul Meduna) che influiscono sul regime idrologico.

A questi impianti si deve aggiungere quello di Ravedis (sul Cellina) in corso di ultimazione e attivazione, finalizzato anche alla gestione delle portate di piena.

Altro aspetto idrologicamente importante è la presenza, a valle dello sbocco dai bacini montani, di potenti conoidi alluvionali.

Il progetto di Piano rimarca come il sistema Cellina Meduna sia caratterizzato da un disordine idrogeologico consistente e come in questa parte del bacino si generino le portate che risultano essere critiche per il corso vallivo.

Principali affluenti in destra del Livenza sono il Meschio e il Monticano. Il primo oltre le acque del suo piccolo bacino scarica nel Livenza, circa 2 km a valle di Sacile, anche quelle derivate dal Piave attraverso gli impianti idroelettrici di S. Croce.

Il Monticano nasce in località Formeniga, attraversa Conegliano ed Oderzo per confluire nel Livenza subito a valle dell'abitato di Motta. Ha un carattere torrentizio con un regime di piena impetuoso con piene ricorrenti e repentine. La sua lunghezza complessiva è di oltre 65 km e a partire da Conegliano ha argini ampi anche 60 m e la cui quota sommitale raggiunge i 5 metri sopra il piano campagna.

2.1.2 Le criticità idrauliche

Come detto il Livenza è caratterizzato da un tranquillo regime di risorgiva che risulta essere fortemente influenzato dagli afflussi del torrente Meduna, a sua volta rafforzato dal Cellina, che sovrappone il proprio regime idrologico.

A questa causa sono da ascrivere le piene del Livenza che determinano situazioni di pericolo nei territori vicini alla confluenza del Meduna, in particolar modo a Pordenone, ove notevoli sono gli insediamenti urbani e rurali.

Nei citati conoidi alluvionali si ha una consistente infiltrazione che modera l'intensità della piena e si attiva una circolazione sotterranea che alimenta, con sfasamento nel tempo, lo stesso corso vallivo del Meduna e del Livenza.

Questo temporaneo assorbimento e successiva restituzione incidono sulla forma dell'idrogramma di piena, moderandone l'intensità ed allungandolo nel tempo, ma aumentando la possibilità di interferenza tra due eventi successivi.

Nel tratto vallivo la capacità di portata degli alvei (stimabile intorno ai 1100 mc/s) è sicuramente inferiore ai valori massimi delle portate all'uscita dei bacini montani (stimabili in due o tre volte tale valore). Per i maggiori eventi di piena la naturale riduzione delle portate operata dai conoidi, pur non essendo tale da affrancare la pianura dalle alluvioni, è sicuramente di rilevante importanza, ma ancora di incerta determinazione.

Conseguentemente a partire dalla confluenza del Meduna col Cellina si ha una zona di criticità per la possibile, generale e generica, insufficienza arginale, che sostanzialmente prosegue sino alla confluenza dell'ultimo affluente di rilievo, il Monticano.

Gli affluenti, poi, sono interessati oltre che dalle onde di piena che si vengono a creare nel proprio bacino, anche dalle portate di rigurgito provenienti dal Livenza. La concomitanza di questi due fenomeni può avere effetti disastrosi.

A questa criticità si deve aggiungere quella derivante da una non sempre perfetta condizione delle strutture arginali che, per di più, sono sollecitate da piene che si protraggono particolarmente nel tempo.

2.2 La fase propositiva

2.2.1 La pericolosità idraulica

Il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Livenza fa seguito e riferimento, occorre premettere, al "Piano per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – Sottobacino Cellina Meduna", adottato nella medesima seduta del Comitato Istituzionale che tratta, dal punto di vista eminentemente idraulico, il sottobacino del Cellina Meduna, porzione del bacino ove si formano le maggiori portate di piena.

La complessa fase di individuazione delle aree pericolose e la successiva classificazione secondo le previste categorie è il risultato di una articolata analisi strutturata in più fasi che può essere condotta impiegando varie metodologie. Infatti accanto all'uso della modellazione matematica dell'onda di piena si è tenuto conto delle possibili risposte del sistema idrografico del Livenza derivante dell'esperienza e dalla conoscenza delle passate situazioni di crisi.

Il già citato D.P.C.M. 29.09.98 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico" prevede che, disponendo di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, saranno identificate sulla cartografia aree, caratterizzate da tre diverse probabilità di evento e, conseguentemente, da diverse rilevanze di piena:

- a. aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno "Tr" di 20-50 anni);
- b. aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente con "Tr" di 100-200 anni);
- c. aree a bassa probabilità di inondazione (indicativamente con "Tr" di 300-500 anni);

e che in assenza di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, la individuazione delle aree potrà essere condotta con metodi speditivi, anche estrapolando da informazioni storiche oppure con criteri geomorfologici e ambientali, ove non esistano studi di maggiore dettaglio.

L'Autorità di Bacino ha previsto di individuare 4 classi di pericolosità (crescenti da P1 a P4) e nel definirne i criteri di perimetrazione ha ritenuto di assumere quale piena di riferimento quella caratterizzata da un tempo di ritorno di 100 anni e graduando, all'interno dei prevedibili effetti di questa, la classe di pericolosità.

Per quanto riguarda le condizioni di pericolosità connesse con i fenomeni idraulici che si sviluppano nei territori di pianura l'Autorità di Bacino ha ritenuto che questi siano generalmente

lenti e consentano di prevedere con sufficiente anticipo l'arrivo dell'onda di piena e quindi che generalmente non diano luogo a condizioni di reale pericolo per l'incolumità delle persone, che possono essere allertate e messe in sicurezza in tempi relativamente brevi. Conseguentemente non ha previsto l'uso della classificazione di maggiore pericolosità, P4.

La classe inferiore di pericolosità, P3, è stata invece ubicata in quelle tratte ove la modellazione matematica segnala una insufficienza arginale confermata dalla segnalazione di una rotta storica. Nella considerazione che l'acqua in occasione di una tracimazione dagli argini è dotata di una notevole quantità di moto e forza di spinta, questa classe è stata riferita ad una fascia immediatamente a ridosso dell'argine della larghezza orientativa di 150 m.

Identica valutazione di pericolosità è stata utilizzata anche per le tratte arginali storicamente sede di rotte ovvero che presentano condizioni di precaria stabilità delle strutture arginali.

Nella definizione di dettaglio di questa fascia, così come per le altre aree, si è tenuto conto di eventuali condizioni morfologiche che consigliassero una diversa estensione e anche della opportunità di "appoggiarla" ad un qualche segno territoriale che ne consentisse una pratica e precisa individuazione sul posto.

Per le tratte fluviali già riconosciute critiche, esternamente alla fascia P3 viene classificata come P2 l'area che in occasione dell'evento di piena centenaria può essere interessata dalle acque di esondazione con una lama d'acqua non inferiore ad un metro.

E' stata ritenuta significativa tale soglia di un metro ritenendola corrispondente alla quota idrometrica massima compatibile con la salvaguardia, l'incolumità e la capacità di movimento di persone e cose. La delimitazione di tale area viene effettuata tramite l'utilizzo di un modello semplificato.

Questa stessa classe di pericolosità P2 è stata considerata, per una fascia della larghezza orientativa di 150 m anche per le tratte fluviali ove solo le risultanze della modellazione matematica davano segnali di insufficienza arginale, mentre per l'area di esondazione residuale segnalata sempre dalla modellazione come suscettibile di un livello idrometrico maggiore di 1 m è stata considerata la pericolosità minore P1.

Questa è stata estesa anche a tutte le aree interessate dalle esondazioni storiche, in particolare quella occorsa nel 1966.

Per quanto riguarda le aree montane, la perimetrazione e classificazione delle aree di pericolosità viene rinviata alle conferenze programmatiche ove si dovrà utilizzare il seguente criterio:

Le aree storicamente allagate saranno classificate come aree di media pericolosità P2 salvo una fascia adiacente al corso d'acqua per il quale dovrà essere previsto un livello di pericolosità elevata P3. tale fascia sarà individuata dalla porzione di terreno altimetricamente collocata ad un livello non superiore di 2 metri dalla quota del ciglio sponda ovvero del piede dell'argine. In ogni caso la larghezza di questa fascia non potrà eccedere il doppio della larghezza dell'alveo né la dimensione massima di 100m.




Fig. 2 – Schema dei criteri di conterminazione e classificazione delle aree di pericolosità idraulica (Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico – Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza)

Rispetto l’evento verificatosi nel 1966 la situazione complessiva delle condizioni di pericolosità idraulica non appare essersi significativamente modificata: la diga di Ravedis non è ancora stata messa in funzione; il bacino di Prà di Gai è solo in fase di progettazione; per lo sbarramento di Colle non si hanno ancora certezze, mentre significative opere di ricalibratura e rinforzo arginale sono state condotte, nella Regione del Veneto, solo nel tratto terminale.

Le modellazioni idrauliche condotte non appaiono di particolare rilievo, ma comunque consentono di affermare, genericamente, che le possibili portate di piena del bacino non riescono ad essere contenute all’interno delle strutture arginali.

Conseguentemente, occorre sottolinearlo, l’individuazione delle aree pericolose è in buona derivata anche da considerazioni relative alle condizioni di stabilità, e di capacità di risposta alle sollecitazioni nel corso degli eventi di piena, delle strutture arginali.

D’altronde anche in occasione della piena del novembre 2002 gli argini sono stati interessati da significativi fenomeni di sifonamento e da numerosi fontanazzi che, in qualche maniera, possono confermare le ipotesi formulate dall’Autorità di Bacino.

Sempre nella definizione delle condizioni di pericolosità si è fatto anche ampio riferimento a quanto verificatosi nel 1966, in particolare per quanto attiene la risposta del territorio ad un evento di tale ampiezza e dimensioni.

2.2.2 La pericolosità geologica

Le attività relative all'individuazione delle aree soggette a pericolosità geologica sono state condotte sulla base delle indicazioni del D.P.C.M. del 29/09/98, considerando le aree già interessate da fenomeni di dissesto.

La prima fase dell'attività ha portato alla individuazione e catalogazione dei fenomeni franosi realizzata secondo le specifiche del Progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia). Successivamente è stato attribuito, per ogni area in dissesto, un livello di pericolosità sulla base delle risultanze di una specifica procedura.

La procedura adottata per la definizione della pericolosità geologica fa riferimento alla metodologia predisposta dall'ufficio Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) della Confederazione Elvetica conosciuto anche come "metodo svizzero".

Rispetto alla metodologia originale, in quella adottata sono state introdotte alcune modifiche al fine di tarare l'analisi al territorio in esame e semplificarne l'applicazione in riferimento ai dati disponibili.

La procedura applicata prevede quindi una prima fase in cui viene svolta un'attività conoscitiva che porta alla determinazione della perimetrazione del dissesto, della sua classificazione e della valutazione dei parametri che caratterizzano i fenomeni franosi (velocità e severità geometrica).

In tabella 1 e 2 sono riportati gli intervalli di velocità e severità geometrica utilizzati nel progetto di Piano di Assetto Idrogeologico per la determinazione della pericolosità.

Tab.1 – Stima degli intervalli di velocità (VEL) dei fenomeni franosi (Buwal modificato)

Classi di velocità (definizione da Cruden & Varnes, 1996)		Intervalli di velocità (considerati per la valutazione della pericolosità)
Descrizione	Velocità tipica	
Estremamente rapida	5 m/sec	3
Molto rapida	3 m/min	
Rapida	1,8 m/h	2
Moderata	13 m/mese	
Lenta	1,6 m/anno	
Molto lenta	16 mm/anno	
Estremamente lenta	< 16 mm/anno	1

L'individuazione di queste tre distinte classi di velocità è avvenuta sulla base di considerazioni relative alla possibilità di allertamento delle persone e dei danni che si possono attendere dal fenomeno considerato.

Per fenomeni franosi aventi velocità inferiore ai 16 mm/anno l'allertamento delle persone e l'evacuazione delle abitazioni è possibile e, generalmente, i danni attesi sono ridotti mentre, per frane aventi velocità superiore di 3 m /min, l'allertamento delle persone e l'evacuazione delle abitazioni risulta difficile, conseguentemente l'incolumità pubblica risulta seriamente a rischio e, inoltre, danni ingenti sono attesi per strutture ed edifici.

Per quanto riguarda il parametro di severità geometrica è stata fatta una distinzione tra i fenomeni di crollo e tutte le altre tipologie di dissesto individuando, sulla base dei dati reperiti sulla letteratura scientifica in materia e delle caratteristiche dei dissesti censiti, tre diverse classi.

Le caratteristiche dei fenomeni franosi in termini di velocità e severità geometrica vengono quindi associate tra di loro in una matrice di iterazione che permette di definire la magnitudo del fenomeno tramite il prodotto aritmetico dei due fattori (vedi tab. 3).

Tab.2 – Stima delle classi di severità geometrica (SG) dei fenomeni franosi (Buwal)

Classi di severità geometrica per crolli (definizione da Buwal, 1998)	Classi di severità geometrica per scorrimenti e colate (definizione da Buwal, 1998)	Intervalli di severità geometrica (considerati per la valutazione della pericolosità)
Diametro dei blocchi > 2m	Spessore > 10m	3
Diametro dei blocchi 0,5 - 2m	Spessore 2 - 10m	2
Diametro dei blocchi < 0,5 m	Spessore < 2m	1

Tab.3 – Matrice di iterazione per la definizione delle diverse classi di magnitudo

		Intervalli di velocità (VEL)		
		1	2	3
Intervalli di severità geometrica (SG)	1	1	2	3
	2	2	4	6
	3	3	6	9

Il valore della magnitudo determinato, correlato alla stima della frequenza probabile del fenomeno, permette, attraverso l'utilizzo di un'ulteriore matrice di incrocio dei dati (vedi tab. 4), di suddividere le aree di frana in quattro distinti livelli di pericolosità.

L'attribuzione dei valori delle frequenze probabile dei fenomeni franosi, in mancanza di dati storici sufficienti per effettuare una trattazione di tipo statistico dei tempi di ritorno, è stata fatta adottando un approccio basato sulle caratteristiche di ricorrenza temporale delle diverse tipologie di frane associate ad osservazioni geomorfologiche, analisi fotointerpretative integrate dall'esame dei dati di archivio disponibili.

Sulla base delle caratteristiche dei fenomeni franosi interessanti il territorio regionale, la frequenza probabile è stata distinta in quattro diverse classi:

- 1 – 30 anni (frane episodiche ad alta frequenza) per le frane attive e continue e per le frane quiescenti ad alta frequenza; in questa classe ricadono quindi le aree frequentemente soggette a fenomeni di dissesto;
- 30 – 100 anni (frane episodiche a media frequenza) per le frane quiescenti a media frequenza; in questa classe si identificano quei fenomeni particolarmente intensi che possiedono una ricorrenza storica come ad esempio i grandi fenomeni franosi innescatisi con l'alluvione del 1966;
- 100 – 300 anni (frane episodiche a bassa frequenza) cioè i fenomeni caratterizzati da una bassa ricorrenza;
- maggiore di 300 anni per le frane antiche e le paleofrane.

Tab.4 – Matrice di iterazione per la valutazione della pericolosità derivante da fenomeni franosi connessa alla magnitudo (Buwal modificata)

		Frequenza probabile			
		alta 1 – 30 anni	media 30 – 100 anni	bassa 100 – 300 anni	Frane antiche (età > 300 anni) e paleofrane
Classi di magnitudo (vedi tab.3)	6 - 9	P4	P4	P3	non definita
	3 - 4	P3	P3	P2	
	1 - 2	P2	P1	P1	
Pericolosità connessa alla magnitudo dei fenomeni franosi se associata all'areale dell'elemento a rischio P4 , P3 , P2 , P1 , non definita					

Nella classe di frequenza probabile superiore ai 300 anni sono inserite le frane antiche e le paleofrane; per queste categorie di fenomeni franosi non è stato definito un livello di pericolosità ma si è comunque ritenuto di segnalare anche questi fenomeni al fine di porre sugli stessi un livello di attenzione.

In definitiva quindi, sulla base delle caratteristiche dei fenomeni franosi censiti in termini di tipologia, velocità e severità geometrica e sulla base della loro frequenza probabile di accadimento, è stato attribuito ad ogni fenomeno, individuato da una perimetrazione areale, un livello di pericolosità.

L'analisi condotta è stata poi completata considerando le eventuali opere di difesa presenti che esercitano efficacemente una azione di mitigazione del rischio. L'azione di mitigazione in mancanza di una certificazione che attesti la completa rimozione del pericolo da parte delle opere di difesa, ha portato alla riduzione di un livello la pericolosità determinata con la metodologia precedentemente descritta.

2.2.3 Il rischio

Diversamente da quanto indicato nell'Atto di indirizzo e coordinamento (D.P.C.M. 29.09.1998), l'Autorità di Bacino ha deciso, in accordo con le Regioni, di individuare le aree pericolose piuttosto che il rischio. Le motivazioni di questa scelta risiedono nella necessità di segnalare e classificare quelle aree in dissesto in cui, ad oggi, non sono presenti elementi a rischio, ma per le quali è possibile un potenziale sviluppo del tessuto antropico. La perimetrazione di un'area a rischio "fotografa" la situazione attuale, mentre le aree pericolose consentono di condurre valutazioni anche su quelli che sono i possibili usi del territorio.

Conseguentemente il progetto di Piano non pone particolare attenzione alla perimetrazione delle aree a rischio ritenendo queste funzionali non già alla determinazione di un regime vincolistico (come vorrebbe il citato D.P.C.M.) quanto piuttosto alla definizione di un ordine di priorità degli interventi.

E' infatti evidente che a parità di classe di pericolosità dovrà essere prioritariamente salvaguardato il territorio che presenta un maggior valore degli elementi a rischio.

Il Piano prevede, allora, che la fase di individuazione delle aree a rischio avvenga, in collaborazione con gli Enti Locali, in occasione delle Conferenze programmatiche sulla base dei criteri e degli indirizzi generali forniti dalle norme di attuazione dello stesso Piano.

2.2.4 Gli interventi

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico individua come necessari per la mitigazione del rischio una articolata serie di interventi aventi un importo complessivo di oltre 431 milioni di Euro così sintetizzabile:

Importo (euro)

Mitigazione del rischio idraulico nel sottobacino Cellina Meduna	311.820.000,00
Mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Livenza escluso il sottobacino Cellina Medusa	99.400.000,00
Mitigazione del rischio idraulico nei comprensori di bonifica	20.000.000,00
Mitigazione del rischio geologico nella Regione Friuli Venezia Giulia	27.970.000,00
Mitigazione del rischio geologico nella Regione del Veneto	9.920.000,00
TOTALE	469.110.000,00

Per quanto attiene il sottobacino Cellina Meduna, che interessa la porzione di bacino ricadente nella Regione Friuli Venezia Giulia, il Progetto di Piano fa riferimento alle valutazioni svolte nel Piano di Sicurezza idraulica riferito a tale sottobacino. Le principali opere previste sono, oltre la diga di Ravedis già in costruzione, la traversa in località Colle, il ripristino delle aree di espansione naturale dei Magredi e la modifica degli scarichi degli esistenti invasi sul Meduna.

Relativamente al territorio Veneto i principali interventi previsti sono la Regolarizzazione delle aree di espansione naturale di Prà dei Gai e di Prà dei Bassi oltre che del Saccon di Meduna e di Motta di Livenza.

Accanto a questi interventi ne sono previsti altri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture arginali tanto sul Livenza quanto sui principali affluenti (Meschio e Monticano) ove è prevista anche la realizzazione di bacini di espansione delle piene.

Il Progetto di Piano individua anche gli interventi da realizzarsi nel breve periodo (tre anni) stabilendo per questi un fabbisogno finanziario complessivo di 142 milioni di euro di cui 124 milioni relativi ad interventi per la mitigazione del rischio idraulico e 18 milioni per la mitigazione del rischio geologico.

Il Piano, occorre dire, non ha una sua propria dotazione finanziaria che possa essere destinata alla realizzazione di questi interventi. Però la definizione dei benefici, in termini di riduzione delle condizioni di rischio, connessi con la realizzazione di questi interventi comporterà una priorità nell'assegnazione dei futuri finanziamenti che si renderanno disponibili.

2.3 Le norme di attuazione

Le Norme di attuazione, come detto, regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto geologico o idraulico, oggetto di delimitazione del Piano al fine di impedire l'aumento dell'esposizione al rischio, in termini quantitativi e qualitativi, delle persone, delle cose e del patrimonio ambientale.

Inoltre definiscono indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica e geologica e di mitigazione del rischio.

Di seguito si illustrano brevemente gli articoli di maggiore importanza e rilievo.

Articolo 6 - Aggiornamento del piano a seguito di studi ed interventi

L'articolo prevede le procedure di aggiornamento del Piano a seguito delle maggiori conoscenze che si possono acquisire a seguito di studi e indagini ovvero a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio. Queste sono state previste in modo da essere particolarmente celeri: il Segretario generale dell'Autorità di bacino approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo, su conforme parere del Comitato Tecnico e le sottopone alla ratifica del Comitato Istituzionale; in attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Segretario ha effetto di variante del Piano.

Analoghe procedure sono state ipotizzate nel caso di correzione di errori materiali riscontrati nel Piano.

Il Piano di Assetto Idrogeologico è per sua stessa natura un piano in continua, quasi quotidiana, evoluzione e necessita di rapidi e assidui aggiornamenti.

Si deve al riguardo tener conto che le esigenze di aggiornamento non dipendono tanto dal variare delle impostazioni generali poste a base del Piano, quanto dal mutare di puntuali condizioni di pericolosità. Ogni intervento di difesa idraulica o geologica che si viene a realizzare comporta una variazione delle condizioni di pericolosità che deve essere "registrata" nel Piano.

E' facile allora immaginare che ci sarà un incessante, quasi frenetico, lavoro di assestamento del Piano che riguarderà aspetti marginali, di dettaglio operativo, ma che dovrà essere svolto con tempi di risposta celeri e possibilmente certi.

Articolo 7 - Pericolosità idraulica in assenza di cartografia

Nei territori per i quali non è stata ancora adottata la cartografia di perimetrazione della pericolosità idraulica, in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi sono considerate pericolose le aree che sono state soggette ad allagamento nel corso degli ultimi cento anni.

All'interno di queste aree le nuove previsioni urbanistiche devono essere definite sulla base di uno specifico studio idraulico approvato dalla Regione, secondo procedure da questa definite.

Per questi territori, in sede di Conferenze Programmatiche sono definite le perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti da studi o dall'applicazione delle indicazioni e criteri contenuti nel presente Piano.

Articolo 10 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1

Per queste aree spetta agli strumenti urbanistici comunali disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Articolo 11 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2

Per queste aree mentre può essere attuato lo strumento urbanistico vigente, previa verifica da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano, non possono essere previste nuove zone edificabili di espansione o la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone.

Articolo 12 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3

L'articolo elenca le attività consentite in queste aree, in particolare sono possibili:

- a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

....

- e) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
- g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;

....

- k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti n) e p);
- l) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;
- m) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;
- n) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;

....

Articolo 13 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4

L'articolo elenca le attività consentite in queste aree, in particolare sono possibili:

- a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

....

- e) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
- g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
- h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), e b) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;

....

Articolo 14 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3

L'articolo elenca le attività consentite in queste aree, in particolare sono possibili:

- a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

....

- d) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento;

....

- j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);
- k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;

- l) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;
- m) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;

....

Articolo 15 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4

L'articolo elenca le attività consentite in queste aree, in particolare sono possibili:

- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

....

- d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
- g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento;
- h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), e b) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;

...

Articolo 16 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti

Per i nuovi strumenti urbanistici che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano.

Articolo 17 - Misure di tutela nelle aree fluviali

Nelle more dell'emanazione del piano stralcio delle pertinenze fluviali e fermo restando eventuali misure di salvaguardia già adottate, nelle aree fluviali valgono le norme relative alla pericolosità idraulica P3 tranne la superficie occupata dalla piena ordinaria, per la quale valgono le norme relative alla pericolosità idraulica P4.

3 LE OSSERVAZIONI PERVENUTE

A seguito della pubblicazione del Progetto di Piano in argomento, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 06.05.2003, sono pervenute 25 osservazioni da parte sia di Enti pubblici che di soggetti privati, di seguito elencati.

COMUNE DI CESSALTO
COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
COMUNE DI MANSUE'
COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA
COMUNE DI ODERZO
COMUNE DI PORTOBUFFOLE'
COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO SINISTRA PIAVE

SIGG. LUNARDELLI ANTONIO TITO, ALESSANDRO, GIANFRANCO, GLORIANA (GORGO AL MONTICANO)

SIGG. ANZANELLO VALERIO, BUSO ANNA, BUOSI LUCIA, ANGELO, GIORGIO (MOTTA DI LIVENZA)

SIGG. PICCININ ANGELO, NATALE, LUIGIA (MEDUNA DI LIVENZA)
DITTA DISTRIBUZIONE R. & T. TAPPAFISSA S.N.C. - RUSALEN BENEDETTO - AGIP (MEDUNA DI LIVENZA)

SIGG. FURLAN ELIO, ITALO, PLINIO (ODERZO)
SIGG. FURLAN GIUSEPPE, MARIA PIA (ODERZO)
SIGG. MARTIN MICHELE, ELISABETTA, MONICA, STEFANO (ODERZO)
SOCIETÀ EDILNET S.R.L. - ZANON LUCIANO - (ODERZO)
SIGG. FORLIN AGOSTINO, SERGIO, ANNA MARIA (ODERZO)
SOCIETÀ IL NAVISEGO S.R.L. (ODERZO)
DITTA PORTICUS S.N.C. - RACHELLO ROBERTO - MARTIN DINO (ODERZO)
SIG. DASSIÈ TIZIANO (ODERZO)
SIG. CAPPELLOTTO GIOVANNI (ODERZO)
HOLDING INVEST S.P.A. - TONUS GUIDO - (ODERZO)
SIG. MOMI BRUNO - RAPPRESENTANTE SOCIETÀ "MOMI BRUNO & C. S.N.C.- (ODERZO)
SOCIETÀ "MIXER SRL"

Di queste 3 sono pervenute entro i termini di legge, 15 sono pervenute il 08.08.2003, le ulteriori 7 successivamente e comunque entro il 29.09.2003.

3.1 Considerazioni preliminari

Al riguardo delle osservazioni pervenute si possono fare, in via preliminare, le seguenti brevi valutazioni complessive, facendo rinvio al successivo capitolo per una trattazione specifica dei singoli rilievi sollevati.

Le osservazioni presentate dai Comuni hanno una prima parte, comune a tutte, che si può definire di carattere generale e che pone l'attenzione sui fondamenti del progetto di Piano e che evidenziano alcuni aspetti e scelte ritenuti incongruenti.

A questa prima parte se ne aggiunge una seconda relativa ad aspetti di dettaglio specifici del territorio comunale, con principale riferimento al grado di pericolosità, P3, assegnato alle aree contigue agli argini fluviali tanto del Livenza quanto del Monticano.

Nessun soggetto solleva rilievi per quanto riguarda le perimetrazioni della pericolosità connesse a dissesti e fenomeni di tipo geologico.

Le osservazioni presentate dai Comuni riprendono, o quanto meno considerano gli ambiti territoriali interessati, anche le osservazioni presentate dai soggetti privati. Conseguentemente nella fase di controdeduzioni queste verranno trattate subito in successione a quelle del Comune.

Per l'esame degli aspetti di dettaglio di maggiore complessità evidenziati dai Comuni, al fine di avere una più precisa conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali, si sono effettuati alcuni sopralluoghi, condotti congiuntamente sia con gli Enti Locali che con l'Autorità di Bacino.

Nel corso della fase istruttoria delle osservazioni sono emerse alcune situazioni che possono essere ricondotte alle fattispecie di cui ai commi 4 e 2 dell'articolo 6 della Normativa di Attuazione e quindi portare ad una modifica e aggiornamento del piano stesso con le procedure accelerate ivi indicate.

Invero la difficoltà e l'estensione territoriale del Progetto di Piano non poteva non portare ad avere qualche imprecisione nella complessa fase di classificazione della pericolosità, tanto che lo stesso Piano nelle Norme di Attuazione ne ha immaginato l'occorrenza, prevedendone il riconoscimento attraverso una specifica procedura.

Conseguentemente si sono segnalate all'Autorità di Bacino queste situazioni, limitandosi solo a quelle strettamente riconducibili ad errori occorsi nel corso della fase di perimetrazione delle aree classificabili come pericolose ovvero a quelle in cui l'intervenuta esecuzione di opere di difesa idraulica abbia comportato un miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Nell'esame delle singole osservazioni sono state evidenziate quelle segnalate all'Autorità di Bacino.

Come detto, l'individuazione delle aree pericolose è derivata, in linea di massima, dalla consapevolezza che le possibili portate di piena non riescono ad essere contenute dagli argini e da considerazioni relative alle condizioni di stabilità, e di capacità di risposta alle sollecitazioni nel corso degli eventi di piena, delle strutture arginali, con particolare riferimento alle aree di confluenza dei principali corsi d'acqua del bacino: Meduna, Livenza e Monticano.

Occorre dire che gli argini del Livenza non sono stati oggetto, in questi ultimi anni, di significativi interventi di adeguamento, se non nel tratto terminale, talché in occasione dell'ultimo evento di piena si sono verificati numerosi casi di fontanazzi o di inizio di sifonamento. Questi, anche grazie al pronto intervento del servizio di piena, non hanno, fortunatamente, portato al cedimento dell'argine.

Inoltre, successivamente al 1966 non si sono ancora attivate (la diga di Ravedis non è ancora entrata in esercizio) nuove significative opere di difesa idraulica e la zona resta quindi sicuramente delicata sotto questo punto di vista.

Pertanto nel definire le condizioni di pericolosità, al di là di una stretta e puntuale applicazione dei criteri di piano, si è considerata per quest'area come critica la condizione di

stabilità delle strutture arginali. Questa impostazione ha quindi comportato per questa zona una diffusa e quasi indistinta individuazione di zone a massima pericolosità lungo gli argini.

Infine si deve far osservare come le aree perimetrare come pericolose parzialmente ricadano anche all'esterno del bacino del Livenza e in particolare nel bacino del Lemene. Ciò non è da considerarsi un errore o una contraddizione, bensì deriva dal fatto che i confini dei bacini sono tracciati con riferimento alle normali condizioni di deflusso delle acque e pertanto in condizioni eccezionali, come lo è una piena centenaria, possono essere interessati territori "assegnati" ad altri bacini.

Anzi, non è da escludersi a priori che una medesima area non possa essere interessata dall'esondazione di due corsi d'acqua appartenenti a due diversi bacini idrografici.

Si ritiene poi corretto che a valutare le condizioni di pericolo derivanti dall'esondazione di un corso d'acqua sia chiamata la corrispondente Autorità di Bacino. E' infatti solo questa che ha la competenza sia istituzionale che scientifica per valutare i processi idrodinamici che si possono venire a creare.

Questa Autorità non ha però la competenza per formulare norme di attuazione al di fuori del proprio territorio di "spettanza". Sarà quindi successivo compito della Autorità di bacino "ricevente" acquisire e far proprie le condizioni di pericolosità e individuare le misure di salvaguardia.

La fattispecie in argomento richiama una problematica assai rilevante per la Regione del Veneto, interessata com'è da sette Autorità di Bacino, che sarebbe quella della uniformità delle scelte operate da queste.

La ricerca di una omogeneità dei contenuti dei PAI è stato uno degli obiettivi cercati durante i lavori preparatori dei singoli Piani, che è risultato però assai difficile da raggiungere sia per la diversità delle condizioni fisiche dei singoli bacini idrografici, sia per la diversità dello stato di conoscenza dei fenomeni idraulici, sia per la diversità della composizione delle diverse Autorità di Bacino, che inoltre devono tener conto di realtà politiche e sociali (le Regioni e le Province) diverse, sia per la diversità dei tempi in cui sono stati predisposti i singoli piani.

In conseguenza di ciò, tornando al problema del superamento dei limiti di bacino degli effetti delle esondazioni, l'Autorità "ricevente" dovrà cercare di includere e armonizzare, all'interno delle proprie le valutazioni svolte dall'altra Autorità e produrre un Piano di Assetto Idrogeologico comprensivo di tutte le potenziali condizioni di pericolo presenti nel territorio del bacino.

Si ricorda, infine, che il presente documento rappresenta il parere regionale tanto sul progetto di Piano quanto sulle osservazioni presentate dai vari soggetti interessati. Successivamente, in sede di adozione e approvazione del Piano, l'Autorità di Bacino dovrà considerare l'analogo parere reso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, l'esito delle conferenze programmatiche oltre che svolgere le proprie valutazioni.

4 MODIFICHE APPORTATE DALL'AUTORITA' DI BACINO DELL'ALTO ADRIATICO

Come descritto al paragrafo 2.3, l'art. 6 delle Norme di Attuazione prevede le procedure di aggiornamento del Piano a seguito di studi ed indagini ovvero a seguito della realizzazione di interventi di difesa idraulica o geologica che comportino una diminuzione del rischio nonché una variazione delle condizioni di pericolosità idraulica.

Analoghe procedure sono state previste anche nei casi in cui si riscontrino nel Piano "errori materiali".

Inoltre con nota prot. n. 11743 del 29.12.2003 la Direzione Regionale Difesa del Suolo ha chiesto all'Autorità di Bacino di valutare la possibilità di un adeguamento del Piano ai sensi del citato art. 6 delle Norme di Attuazione ritenendo di limitarne l'applicazione solo a quelle situazioni riconducibili ad errori materiali occorsi nel corso della fase di perimetrazione ovvero in cui l'intervenuta esecuzione di opere di difesa idraulica comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza.

In funzione di quanto previsto dal citato art. 6, nella fattispecie comma 2 e 4, alcune Amministrazioni Comunali hanno presentato all'Autorità di Bacino idonea documentazione comprovante l'"errore materiale" e contestualmente hanno chiesto l'applicazione dell'articolo di cui sopra per il declassamento di alcune aree.

L'Autorità di Bacino dopo un'attenta valutazione della documentazione ad essa pervenuta ha provveduto a modificare il P.A.I.L. come illustrato nei paragrafi seguenti.

4.1 Comune di Gorgo al Monticano

Con Parere n. 18 del 21.07.2004 il Comitato Tecnico presso l'Autorità di Bacino ha espresso il seguente parere:

- a. parere favorevole circa la richiesta di modifica della classe di pericolosità dell'area in Comune di Gorgo al Monticano delimitata: ad ovest dalla S.P. n. 19, a sud dalla linea ferroviaria "Treviso – Portogruaro", ad est da un argine di recente realizzazione di un canale di bonifica e a nord dalla S.S. n. 53 Postumia; è stata attribuita alla suddetta area una classe di pericolosità P2 anziché P3
- b. sospensione di ogni valutazione circa le aree in frazione di Navolè, per le quali l'Amministrazione Comunale di Gorgo al Monticano aveva chiesto il declassamento da P2 a P1, per l'acquisizione di idonea documentazione.

Con Decreto Segretariale n. 27 del 30.08.2004 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha aggiornato la Tav. n. 19 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza secondo quanto precedentemente approvato dal Comitato Tecnico di cui sopra.

4.2 Comune di Mansuè

Con Parere n. 6 del 13.05.2004 il Comitato Tecnico presso l'Autorità di Bacino ha espresso il seguente parere:

- a. parere favorevole circa il declassamento dell'area denominata "S.P. n. 50 per Portobuffolè" da classe di pericolosità P3 a classe di pericolosità P1, per i territori posti a quota superiore all'isoipsa 12.5 m s.m.m.;
- b. rinvio per supplemento di istruttoria la revisione della delimitazione e classificazione dei territori posti a quota inferiore alla isoipsa 12.5 m s.m.m.;
- c. rinvio per supplemento di istruttoria la revisione della classe di pericolosità dell'area denominata "S.P. n. 119 via Tremeacque".

Con Parere n. 10 del 28.05.2004 il Comitato Tecnico presso l'Autorità di Bacino ha espresso il seguente parere:

- a. per l'area denominata "S.P. n. 50 per Portobuffolè" è stato individuato il limite dell'area fluviale con quello deducibile dall'esame delle foto aeree relative all'evento alluvionale del 26-27 novembre 2002 classificando l'area residuale, compresa tra il sopraccitato limite e l'isoipsa di quota 12.5 m, nella classe di pericolosità P2;
- b. per l'area denominata "S.P. n. 119 Tremeacque" la revisione della classificazione di pericolosità è stata rinviata alla procedura indicata all'art. 6 comma 1 delle Norme di Attuazione in quanto non riconducibile all'errore materiale.

Con Decreto Segretariale n. 21 del 08.07.2004 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha aggiornato la Tav. n. 19 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza secondo quanto precedentemente approvato dal Comitato Tecnico di cui sopra.

4.3 Comune di Motta di Livenza

Con Parere n. 17 del 21.07.2004 il Comitato Tecnico presso l'Autorità di Bacino ha espresso il seguente parere:

- a. parere favorevole circa la riduzione a 150 m la larghezza della fascia a pericolosità P3 in corrispondenza dei tratti in destra e sinistra Livenza e Monticano, laddove sia eccedente tale misura, ad eccezione di alcune aree a destinazione agricola comprese in ampi meandri del fiume Livenza;
- b. rinvio per supplemento di istruttoria la decisione circa la revisione della delimitazione e classificazione dell'area limitrofa al "muro di Albano".

Con Decreto Segretariale n. 24 del 30.08.2004 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha aggiornato la Tav. n. 19, 20 e 21 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza secondo quanto precedentemente approvato dal Comitato Tecnico di cui sopra.

4.4 Comune di Oderzo

Con Parere n. 14 del 23.06.2004 il Comitato Tecnico presso l'Autorità di Bacino ha espresso il seguente parere:

- a. parere favorevole nei riguardi della nuova classificazione delle zone denominate zona 3 (area centrale) e zona 4 (lungo l'argine del Monticano in corrispondenza alla curva del Gorgazzo) da area con classe di pericolosità P3 ad area con classe di pericolosità P2;
- b. parere favorevole rispetto alla correzione dei limiti delle perimetrazioni del P.A.I.L. che, nel territorio comunale di Oderzo, intersecano gli edifici esistenti;
- c. sospeso ogni valutazione rispetto alla zona 1, in attesa del perfezionamento della delimitazione del bacino idrografico del fiume Livenza ex art. 2 del D.P.R. 21.12.1999;
- d. rinviata la revisione delle perimetrazioni delle aree denominate zona 5 (Sgardoeri) e zona 7 (Paludei), per supplemento d'istruttoria;
- e. confermato la previsione del P.A.I., rispetto alla zona denominata zona 2 (zona degli impianti sportivi), con rettifica dei soli punti in cui gli edifici sono stati attraversati dalla linea di perimetrazione;
- f. parere non favorevole rispetto alla revisione della perimetrazione dell'area denominata zona 6 (Centro Cittadino sx Monticano), in quanto gli elementi conoscitivi disponibili confermano la perimetrazione del P.A.I.L. vigente;

Con successivo Parere n. 16 del 21.07.2004 il Comitato Tecnico presso l'Autorità di Bacino ha espresso il seguente parere:

- a. nelle aree denominate zona 5 (Sgardoeri) e zona 7 (Paludei) la larghezza della fascia a pericolosità idraulica elevata P3, misurata a partire dal limite dell'area fluviale, sia ricondotta alla dimensione esatta di 150 m, o inferiore in presenza di elementi morfologici che costituiscano un reale ostacolo alla propagazione dell'onda di sommersione nel territorio;
- b. eventuali edifici attraversati dal limite della fascia a pericolosità P3 debbano essere considerati interamente ricadenti all'interno della stessa fascia.

A seguito dei sopraccitati pareri con Decreto Segretariale n. 28 del 30.08.2004 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha aggiornato la Tav. n. 18 e 19 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza secondo quanto precedentemente approvato dal Comitato Tecnico di cui sopra.

5 CONFERENZA PROGRAMMATICA

Con deliberazione n. 44/CR in data 06.04.2004 la Giunta Regionale ha adottato la proposta di parere regionale in merito al progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Livenza trasmettendolo al Consiglio regionale per l'espressione del parere.

Con il citato provvedimento era stata altresì attivata la Conferenza Programmatica prevista dalla L. 11.12.2000 n. 365.

In data 28 settembre 2004, presso la sede del Consorzio di Bonifica Sinistra Piave – Codogné (TV), si è svolta la Conferenza Programmatica finalizzata all'espressione del parere di cui all'art. 1 bis della L. 11 dicembre 2000, n. 365 sul Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Livenza, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 25 febbraio 2003, per la parte relativa alla Regione del Veneto e, in particolare agli ambiti provinciali di Belluno, Treviso e Venezia.

Alla Conferenza sono stati invitati i rappresentanti degli Enti Locali territorialmente interessati e ricadenti nelle province di Belluno, Treviso e Venezia e dell'Autorità di Bacino.

Alla Conferenza Programmatica hanno partecipato, oltre all'Amministrazione Regionale e all'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, anche i seguenti Enti Locali:

- Provincia di Venezia
- Consorzio di Bonifica Sinistra Piave
- Comune di Farra d'Alpago
- Comune di Cessalto
- Comune di Codogné
- Comune di Cordignano
- Comune di Fregona
- Comune di Gorgo al Monticano
- Comune di Meduna di Livenza
- Comune di Motta di Livenza
- Comune di Oderzo
- Comune di Orsago
- Comune di Portobuffolè
- Comune di Vittorio Veneto
- Comune di Caorle
- Comune di San Stino di Livenza

Nel corso della Conferenza Programmatica i rappresentanti degli Enti Locali hanno evidenziato la problematica per i piccoli corsi d'acqua non interessati dai grandi interventi per i quali necessita una maggiore manutenzione, hanno confermato le osservazioni già presentate e hanno chiesto che queste ultime vengano accolte.

A conclusione della Conferenza Programmatica è stato espresso parere favorevole al Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Livenza, per la parte relativa alla Regione del Veneto e, in particolare agli ambiti provinciali di Belluno, Treviso e Venezia, tenuto conto dei contenuti di cui alla deliberazione n. 44/CR/2004.

6 LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

6.1 Comune di Cessalto

Il Comune di Cessalto presenta alcune osservazioni aventi il carattere di generalità che, per inciso, vengono presentate anche da altri Comuni. Ciò che nelle osservazioni non viene condiviso della sostanza del Progetto di Piano è il grande spazio dato da questo all'aspetto urbanistico, che dovrebbe essere invece secondario rispetto alle problematiche gestionali ed operative. In estrema sintesi si contesta che il PAI "nell'impossibilità di risolvere in radice il problema idrogeologico tende a seguire una deriva urbanistica che assolutamente non gli compete e che non risolve il problema del rischio".

Le osservazioni evidenziando come il PAI si dimostri limitato già nella sua fase conoscitiva per le riconosciute carenze conoscitive che portano ad evidenti grossolane semplificazioni: "mancando completamente i fondamentali modelli idrologici viene meno anche l'attendibilità delle modellazioni effettuate". Tale insufficienza conoscitiva poteva essere mitigata attraverso un serio ed approfondito confronto con gli enti locali.

Secondo il Comune di Cessalto la carenza maggiore si riscontrerebbe nella fase propositiva, questa si sostanzierebbe in soluzioni più di manutenzione che non di intervento risolutivo. La conseguenza di questo approccio manutentorio sarebbe la "rinuncia alla risoluzione dei problemi" e la mancata riduzione delle condizioni di rischio individuate dal Piano.

Le osservazioni evidenziano poi come il Piano intervenga con pesanti limitazioni urbanistiche sulle aree che ritiene a rischio medio, elevato e molto elevato con una minuzia di particolari ed un dettaglio nelle prescrizioni tali da svuotare completamente i poteri attribuiti agli enti locali.

In particolare, poi, viene criticata la impossibilità, in contrasto con le indicazioni del DPCM 29 settembre 1998, delle ristrutturazioni in zona P3, perimetrazione che comprende tanta parte dei centri storici, come anche l'impossibilità di portare a compimento gli interventi per i quali siano state realizzate le opere di urbanizzazione, ma non ancora concessionate le edificazioni.

Il Comune di Cessalto ritiene infine non corretta l'impostazione del Piano nei confronti degli esistenti centri edificati: il divieto di edificazione, conseguente alle norme relative alle aree P3 e P2, non consente di ottenere una maggiore sicurezza per questi e contemporaneamente li penalizza in termini di infrastrutture realizzabili.

A riguardo di queste osservazioni si può considerare quanto segue.

Si tratta di argomentazioni principalmente di carattere generale che arrivano a mettere in discussione non solo le scelte di piano, ma anche gli stessi fondamenti normativi del Piano di Assetto Idrogeologico. Nella trattazione vengono inoltre toccati anche alcuni aspetti puntuali. Comunque queste osservazioni non arrivano a formulare alcuna precisa proposta di modifica al Piano.

Come detto la legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni prevede che *"le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime"*.

L'introduzione di questo strumento di pianificazione deriva dal susseguirsi di disastri idrogeologici quali l'alluvione del 1994, i fatti di Sarno, le alluvioni dell'autunno del 1998 e del 2000 e la tragedia di Soverato, che ha portato all'evidenza della pubblica opinione la fragilità del territorio italiano nel legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di antropizzazione.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento che attraverso criteri, indirizzi e norme consenta una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio in quanto "piano stralcio", deve inserirsi in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di Bacino di cui alla L.183/89.

Quindi L. 267/98 prevede che siano adottati piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico che in particolare devono individuare e perimetrare le aree a rischio idrogeologico e adottare idonee misure di salvaguardia per tali aree.

Per consentire alle Autorità di bacino e alle regioni di realizzare prodotti il più possibile omogenei e confrontabili a scala nazionale, è stato assunto il D.P.C.M. 29.09.98 che costituisce l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui alla L. 267/98.

Lo stesso D.P.C.M. 29.09.98 precisa che: "la individuazione e perimetrazione sia delle aree a rischio (art. 1, comma 1), sia di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (art. 1, comma 2) vanno perciò intese come suscettibili di revisione e perfezionamento, non solo dal punto di vista delle metodologie di individuazione e perimetrazione, ma anche, conseguentemente, nella stessa scelta sia delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza, sia delle altre.

.....

Ove l'attività di pianificazione di bacino consenta di pervenire ad un'articolazione puntuale dei livelli di rischio sul territorio, le Autorità di bacino e le regioni provvederanno a individuare, perimetrare e sottoporre a misure di salvaguardia quelle aree che risultano esposte a rischio idrogeologico, nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche (cfr. R3 e R4 di cui ai punti 2.2 e 2.3).

Per le restanti aree (cfr. R1 e R2 di cui ai punti 2.2 e 2.3) si provvederà comunque a definire individuazione, perimetrazione e misure di salvaguardia, nell'ambito della predisposizione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, da redigere entro i termini essenziali fissati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998, al punto 1 del presente atto.

.....

Con il presente atto di indirizzo e coordinamento, inoltre, si sottolinea che le misure di salvaguardia, se opportunamente definite e applicate, consentono un'efficace e positiva azione di governo del territorio e di difesa del suolo, impedendo l'aumento dell'esposizione al rischio in termini quantitativi e qualitativi".

Per quanto riguarda le situazioni di rischio idraulico il D.P.C.M. prevede che *"disponendo di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, saranno identificate sulla cartografia aree, caratterizzate da tre diverse probabilità di evento e, conseguentemente, da diverse rilevanze di piena:*

- a. *aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno "Tr" di 20-50 anni);*
- b. *aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente con "Tr" di 100-200 anni);*
- c. *aree a bassa probabilità di inondazione (indicativamente con "Tr" di 300-500 anni).*

.....

In assenza di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, la individuazione delle aree potrà essere condotta con metodi speditivi, anche estrapolando da informazioni storiche oppure con criteri geomorfologici e ambientali, ove non esistano studi di maggiore dettaglio”.

Infine, sempre secondo il D.P.C.M. 29.09.98, “le aree a rischio idrogeologico individuate e perimetrate. ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998, sono sottoposte a vincolo temporaneo costituente misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989”.

Successivamente il D.P.C.M. 29.09.98 detta gli indirizzi per la definizione delle norme di salvaguardia.

Quanto sopra conforta l'impostazione generale data dall'Autorità di Bacino al Piano che partendo da una fase conoscitiva, basata sulle informazioni attualmente disponibili, arriva a definire le condizioni di dissesto idrogeologico (quindi non solo idraulico, ma anche geologico) in relazione alla loro gravità e quindi detta le conseguenti norme di salvaguardia.

Il legislatore con la legge 267/98 ha voluto dare una forte accelerazione al processo di pianificazione di difesa del suolo in generale e di prevenzione del rischio idrogeologico in particolare. Il complesso normativo è conseguenza, si può dire emozionale, dei purtroppo noti fatti di Sarno e Soverato. Si è quindi chiesto alle Autorità di bacino di arrivare celermente alla individuazione delle situazioni di rischio al fine di attuare una politica di prevenzione dello stesso. Lo stesso legislatore si è reso conto dell'entità del lavoro a cui chiamava le Autorità di bacino e ha conseguentemente previsto che queste potessero operare anche attraverso strumenti approssimati, speditivi, anche sulla base delle conoscenze storiche e di considerazioni geomorfologiche.

Nel definire i criteri di definizione della pericolosità nel settore del rischio idraulico, l'Autorità di Bacino ha appunto ritenuto di affiancare le valutazioni derivanti dall'applicazioni di modelli matematici con considerazioni di carattere storico e geomorfologico. Questa metodologia, che quindi utilizza anche l'esperienza e la conoscenza di chi quotidianamente opera nel settore può portare anche a valutazioni aventi una componente di soggettività e che quindi possono sembrare non condivisibili ed anche eccessive.

Come detto il rischio è dato dal prodotto, logico non matematico, di tre fattori la pericolosità, il valore e la vulnerabilità; in una definizione più semplice questi ultimi due termini vengono unificati nel fattore danno.

L'azione di prevenzione del rischio (inteso come pericolosità per danno) può essere ottenuta agendo su entrambi i fattori e quindi sia attraverso l'attuazione di interventi di mitigazione delle condizioni di pericolosità, sia riducendo i potenziali danni causati dall'accadere di quel fenomeno, intervenendo attraverso le norme di salvaguardia.

Le norme di salvaguardia hanno quindi la finalità di limitare, in maniera graduata con le condizioni di pericolosità riscontrate, le possibilità di incremento dei danni verificabili,

necessariamente attraverso una restrizione alle possibilità edificatorie. Pertanto non possono non andare ad incidere, come lamentato nelle osservazioni, significativamente sul territorio con prescrizioni di carattere urbanistico.

Il deplorato "esproprio" delle competenze degli Enti locali nel settore, discende dal quadro normativo di riferimento che conferisce alle norme di salvaguardia una notevole valenza urbanistica. Infatti queste discendono dai principi generali contenuti negli indirizzi dati dal D.P.C.M. 29.09.98, costituendone solo un maggior dettaglio esplicativo.

Tutto quanto sopra, però, non esclude la possibilità di poter acquisire, nell'iter di formazione del Piano, utili considerazioni e suggerimenti da parte degli Enti Locali, anche per quanto riguarda le norme di salvaguardia.

Al riguardo si vuole ricordare che l'iter delineato dalla L. 183/89 non prevede un coinvolgimento degli Enti Locali nella redazione del progetto di Piano. Questi sono chiamati a partecipare solo attraverso l'istituto delle osservazioni. La legge 365/00 introduce anche le "Conferenze Programmatiche" a cui sono chiamati a partecipare Regione, Autorità di bacino, Province e Comuni, ma che si svolgono sempre solo dopo l'adozione del progetto di Piano.

Ora, è stata proprio la Regione a volere che, al di là delle strette procedure di legge, fosse avviata, in via preventiva, con le Amministrazioni locali interessate una fase di confronto e dialogo.

Quest'azione ha portato a presentare una bozza del progetto di Piano e a raccogliere numerose considerazioni da parte dei Comuni interessati dai PAI. Queste sono state valutate, anche attraverso sopralluoghi e, in ultimo, stanno influenzando nella formazione del progetto di Piano per gli altri bacini ricadenti nella competenza dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico.

Purtroppo, però, nessun documento è pervenuto, in tempo utile per essere esaminato, da parte dei Comuni che hanno presentato queste osservazioni.

Entrando nelle valutazioni di dettaglio espresse dalle osservazioni del Comune di Cessalto nel merito delle norme di salvaguardia e in particolare per quanto riguarda il divieto di ristrutturazione nelle aree P3, si deve ricordare che una delle loro finalità fondamentali è quella di evitare che si accrescano le condizioni di rischio.

Conseguentemente, ritenendo l'Autorità che la ristrutturazione di fabbricato comportasse un significativo aumento del danno in caso di evento calamitoso, ha ritenuto di vietarla per le zone caratterizzate da pericolosità molto elevata ed elevata.

Questa considerazione, pur vera in senso assoluto, può essere poco condivisibile in senso relativo, specialmente se rapportata ai danni che un evento calamitoso può procurare in un centro edificato. Inoltre gli eventuali danni sarebbero limitati ai soli piani inferiori.

Si deve anche considerare che la ristrutturazione di un edificio di norma non va ad influire con il grado di pericolosità di un'area e, se attuata con opportuni criteri, può non creare aumenti dei possibili danni.

Appare quindi opportuno riprendere nelle norme di salvaguardia la formulazione data dal D.P.C.M. 29.09.1998 ove prevedeva la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento.

Sembra poi non del tutto giustificato il divieto, contenuto nelle norme, di realizzare edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone in aree P2. La ratio di questo divieto può essere ricondotta alla non opportunità che Enti pubblici realizzino tali tipologie di edifici in zone ove sussiste un reale pericolo.

Tale inopportunità viene meno, e perde sicuramente di efficacia, se gli edifici costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

In tal caso, infatti, i potenziali costi derivanti dalle condizioni di pericolo, probabilmente, non superano i benefici che possono derivare dall'integrazione di più servizi pubblici. Inoltre le non gravi condizioni di pericolo dovrebbero far sì che una progettazione idraulicamente attenta possa consentire una significativa mitigazione dei danni. Anche in questo caso dovranno essere modificate le norme di attuazione del piano.

Si può anche immaginare che, in condizioni estremamente particolari ed eccezionali, il contesto storico, sociale ed urbanistico del territorio porti ad escludere una ubicazione delle nuove zone di espansione al di fuori delle aree con pericolosità P2. Si ritiene, allora, che in tal caso possa essere possibile prevedere nuove zone di espansione, resta però evidente che tale previsione deve essere ampiamente motivata ed accompagnata da misure di mitigazione del rischio.

Sempre nel merito delle considerazioni urbanistiche svolte nell'osservazione, si ritiene di poter condividere, almeno per quelle che sono le zone non a massima pericolosità, la critica formulata all'impossibilità di portare a compimento gli interventi per i quali siano state realizzate le opere di urbanizzazione, ma non ancora concessionate le edificazioni.

Questo divieto deriva da un'interpretazione restrittiva della norma, secondo invece una lettura più ampia le previsioni edificatorie di un Piano di lottizzazione sono i presupposti all'urbanizzazione dell'area, infatti per solito gli elaborati dei PdL dispongono per l'edificazione quantità, tipologie e localizzazioni planovolumetriche e pertanto le previsioni edificatorie sono già comprese nel Piano di Lottizzazione.

In tal senso, quindi, si può ritenere che l'attuazione di un PdL non riguardi solo le opere di urbanizzazione, ma anche gli interventi edilizi in esso previsti, come peraltro risulta approvato e convenzionato.

Considerato che tale divieto può comportare un danno effettivo per chi ha eseguito le opere di urbanizzazione e porta a lasciare porzioni di territorio urbanisticamente "incomplete", il tutto senza particolari benefici in termini di riduzione del rischio, inteso come prodotto della pericolosità per il danno eventuale, si ritiene opportuno evitare possibili dubbi interpretativi e chiarire il contenuto di questo comma, nel senso di consentire la possibilità di portare a termine le iniziative edilizie già avviate facendo però riferimento non solo alle singole concessioni, ma anche ai piani urbanistici attuativi.

Per quanto riguarda, poi, la fase programmatica non appare corretto considerarla carente, infatti il Piano prevede, complessivamente, interventi per quasi 470 milioni di euro. Gli interventi proposti inoltre non si sostanziano, come obiettato, solo in soluzioni più di manutenzione che non di intervento risolutivo. E' prevista, per esempio, la realizzazione della traversa in località Colle dell'importo di oltre 110 milioni di euro o la regolazione delle aree di espansione naturale di Prà dei Gai o di Saccon di Meduna per circa 50 milioni di euro.

Si deve far rilevare che nella trattazione degli interventi per il sottobacino del Cellina Meduna, ove si viene a formare la maggior parte dell'onda di piena che interessa il Livorno,

l'Autorità fa sostanziale rimando al Piano di Sicurezza Idraulica adottato lo scorso agosto e che tratta approfonditamente l'individuazione degli interventi di mitigazione della piena.

Piuttosto, al contrario, sarebbe più giusto obiettare che il Piano ipotizza opere di rilevanza strategica che richiedono ingenti finanziamenti senza che siano previsti i necessari stanziamenti. Questa mancanza, però, non è certo da ascrivere al Piano.

Le argomentazioni qui svolte sono riprese, e ulteriormente sviluppate, nella proposta di modifica alle Norme di Attuazione riportate più oltre.

6.2 Comune di Gorgo al Monticano

Il Comune di Gorgo al Monticano riprende integralmente le osservazioni di carattere generale presentate dal Comune di Cessalto ed inoltre propone alcune ulteriori argomentazioni su specifiche problematiche interessanti il territorio comunale.

Con il supporto di una relazione tecnica che analizza la morfologia del territorio vengono proposte alcune modifiche alle perimetrazioni delle aree pericolose. In particolare per l'area al centro del capoluogo, classificata come area ad alta pericolosità P3, si chiede venga declassata a P2, media pericolosità. Tale area risulta ricadere quasi esclusivamente fuori dalla fascia dei 150 metri dell'argine sinistro del fiume Monticano ed è delimitata da possibili "argini": linea ferroviaria, muro di sostegno del sottopasso, argine del canale di bonifica.

Per quanto attiene alle osservazioni generali fatte proprie anche da questo Comune, si rinvia a quanto già esposto per il Comune di Cessalto, in merito alle ulteriori osservazioni si precisa quanto segue.

Il rilevato ferroviario, come anche constatato nel corso del sopralluogo, risulta avere caratteristiche tali da costituire, in caso di esondazione, un ostacolo alla fase impetuosa della propagazione dell'onda di piena. Anche il sottopasso presente non pare possa rendere inefficace questa barriera.

Si può allora ritenere che questo rilevato funga da limite per la fascia classificata come P3 e considerare l'area alle sue spalle come a pericolosità P2.

Per questa osservazione si è ritenuto che ricorrano le fattispecie di cui ai commi 4 e 2 dell'articolo 6 della Normativa di Attuazione ed è stata segnalata all'Autorità di Bacino

L'Autorità di Bacino con Decreto Segretariale n. 27 del 30.08.2004 ha aggiornato la Tav. n. 19 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico declassando la pericolosità dell'area interessata da P3 a P2 a fronte del parere favorevole n. 18 del 21.07.2004 espresso dal Comitato Tecnico.

Si ritiene pertanto accolta in via definitiva l'osservazione.

Per l'area nella frazione di Navolè, di media pericolosità P2, si chiede venga considerata come area a pericolosità P1. Tale area ricade totalmente fuori dai 150 metri dall'argine destro del fiume Livenza e presenta un andamento altimetrico superiore, rispetto alle aree confinanti, di circa 0,5 – 1,00 metri.

Si ritiene che non sussistano sufficienti elementi per poter giustificare una variazione del grado di pericolosità dell'area in questione.

Come evidenziatosi anche nel corso del sopralluogo quest'area presenta leggere e locali variazioni delle quote altimetriche, peraltro riscontrabili anche nelle zone limitrofe, che però non sembrano essere tali da modificare significativamente le condizioni di pericolosità.

Anche le differenze altimetriche evidenziate negli elaborati presentati dal Comune non appaiono, per le attuali conoscenze dei fenomeni idraulici locali, essere di per sé sufficienti per considerare una modificazione delle condizioni di soggiacenza idraulica della zona.

Si confermano quindi le valutazioni contenute nel Progetto di Piano Stralcio.

Anche l'Autorità di Bacino con Decreto Segretariale n. 27 del 30.08.2004, a seguito della proposta di modifica della perimetrazione segnalata dal Comune di Gorgo al Monticano, ha ritenuto opportuno sospendere ogni valutazione circa il declassamento da pericolosità P2 a P1 dell'area segnalata dal Comune in attesa dell'acquisizione di idonea documentazione che consenta di valutare in maniera più dettagliata l'andamento altimetrico. Recentemente il Comune ha presentato tale documentazione sulla quale l'Autorità di Bacino non si è ancora espressa.

Per un'altra area nella frazione Navolè, classificata come P2, si chiede che venga declassata a P1. Tale area ricade totalmente fuori dai 150 metri dall'argine destro del fiume Livenza e presenta un andamento altimetrico superiore, rispetto alle aree confinanti, di circa 0,5 – 1,30 metri, dovuto alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e produttivi, i quali, in fase di realizzazione, hanno provveduto ad un aumento della quota del piano medio di campagna.

Si ritiene che non sussistano sufficienti elementi per poter giustificare una variazione del grado di pericolosità dell'area in questione.

Come evidenziatosi anche nel corso del sopralluogo quest'area presenta leggere e locali variazioni delle quote altimetriche, peraltro riscontrabili anche nelle zone limitrofe, che però non sembrano essere tali da modificare significativamente le condizioni di pericolosità.

Anche le differenze altimetriche evidenziate negli elaborati presentati dal Comune non appaiono, per le attuali conoscenze dei fenomeni idraulici locali, essere di per sé sufficienti per considerare una modificazione delle condizioni di soggiacenza idraulica della zona.

Si confermano quindi le valutazioni contenute nel Progetto di Piano Stralcio.

Anche l'Autorità di Bacino, a seguito della proposta di modifica della perimetrazione segnalata dal Comune di Gorgo al Monticano, ha ritenuto opportuno sospendere ogni valutazione circa il declassamento da pericolosità P2 a P1 dell'area segnalata dal Comune in attesa dell'acquisizione di idonea documentazione che consenta di valutare in maniera più dettagliata l'andamento altimetrico. Recentemente il Comune di Gorgo al Monticano ha presentato tale documentazione sulla quale l'Autorità di Bacino non si è ancora espressa.

6.3 Comune di Mansuè

Oltre a riproporre le osservazioni di carattere generale presentate dal Comune di Cessalto, il Comune di Mansuè ha presentato le seguenti osservazioni, riferite a 2 aree particolari:

- **la prima zona si trova a nord dell'abitato di Mansuè, a ridosso del Pra dei Gai ed è stata oggetto di lavori di innalzamento del piano campagna dopo l'alluvione del '66. A dimostrazione di questa asserzione il Comune presenta un rilievo topografico da cui risulta che quest'area è a quota di 14 m s.l.m. ed**

è più elevata di 6 m rispetto l'area di Prà dei Gai. Sulla base dei nuovi dati topografici viene proposta una nuova perimetrazione della zona P3, ponendo come limite la quota 12.5m.

- **anche la seconda zona è stata oggetto di innalzamento rispetto al piano campagna e risulta essere più alta rispetto il suo intorno, pertanto il perimetro P3 è stato modificato e la zona risulta ora inglobata in un'area a minor pericolo P2.**

Per quanto riguarda le osservazioni generali fatte proprie anche da questo Comune, si rinvia a quanto già esposto per il Comune di Cessalto.

Per quanto attiene la prima delle due osservazioni particolari, questa è stata oggetto di segnalazione all'Autorità di Bacino ritenendo che ricorressero le fattispecie di cui ai commi 4 e 2 dell'articolo 6 della Normativa di Attuazione.

Appare evidente che la prima area, come emerge dall'esame dei rilievi topografici presentati, confermati dall'esito del sopralluogo effettuato, sia in larga parte posta alla medesima quota della limitrofa area P1 e comunque significativamente più elevata rispetto il bacino dei Prà dei Gai.

Si ritiene allora che si sia erroneamente considerata quest'area quasi come facente parte del bacino dei Prà dei Gai, e quindi con una pericolosità P3, invece di riferirla alle altre zone confinanti aventi pericolosità P1.

Come detto il Comune di Mansuè avanza una proposta di nuova perimetrazione di classificazione della pericolosità che è stata rivista nella cartografia allegata, adeguandola alle finalità e ai criteri del progetto di Piano.

In particolare si è considerata la classe di pericolosità P2 in quanto in questa fattispecie non appare essere presente l'effetto dinamico, proprio della definizione della classe di pericolo P3.

Anche per quanto attiene la seconda area, pare opportuno accettare la proposta di perimetrazione così come presentata dall'Amministrazione comunale, essendosi riscontrato, anche in loco, che l'ambito segnalato risulta essere evidentemente più elevato rispetto le aree limitrofe e quindi in posizione tale da non essere soggetta all'azione dinamica della tracimazione.

A seguito dell'istanza presentata dal Comune di Mansuè all'Autorità di Bacino con la quale è stata chiesto la correzione del Piano Stralcio, il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole n. 6 del 13.05.2004 e n. 10 del 28.05.2004 per quanto riguarda il declassamento, da pericolosità P3 a pericolosità P2, dei territori della prima area denominata "S.P. n. 50 per Portobuffolè" posti a quota superiore all'isoipsa 12.5 m.

Relativamente alla seconda area segnalata dal Comune di Mansuè denominata "S.P. n. 119 via Tremeacque" il Comitato Tecnico con parere n. n. 6 del 13.05.2004 e n. 10 del 28.05.2004 ha ritenuto che la richiesta di declassamento non sia riconducibile all'errore materiale (art. 6 comma 4 delle Norme di attuazione) ma nuovamente esaminabile, ai sensi dell'art. 6 comma 1 delle Norme di attuazione non appena l'Amministrazione Comunale produrrà idonea documentazione.

Pertanto, mentre si può considerare come definitivamente accolta la prima parte dell'osservazione presentata dal Comune di Mansuè, si devono confermare le controdeduzioni sopra svolte relativamente alla seconda parte, modificando di conseguenza la cartografia di piano.

6.4 Comune di Meduna di Livenza

Il Comune di Meduna di Livenza propone le osservazioni di carattere generale per la cui risposta si fa rimando a quella già formulata per il Comune di Cessalto.

Il Comune di Meduna di Livenza, come anche i Comuni di Motta di Livenza solleva alcune ulteriori obiezioni aventi carattere di generalità e in particolare:

Viene chiesto che per le aree a media pericolosità idraulica (P2), ove insistono cospicue strutture ed attività, possano essere previste anche zone di espansione, debitamente motivate come inderogabili allo sviluppo socio-economico della comunità, eventualmente accompagnate da prescrizioni tipologiche e costruttive che tengano conto dell'inagibilità del piano terra.

Il principale criterio per l'individuazione delle aree aventi pericolosità P2 è quello che considera le zone ove, nel caso di una piena avente tempo di ritorno centenario ed escludendo la fascia in cui si esplica l'azione dinamica conseguente al cedimento arginale, si riscontrerebbe una lama d'acqua di oltre un metro.

Conseguentemente nel valutare le norme relative a questa classe di pericolosità si deve far riferimento a queste condizioni.

Le norme, così come previste dal progetto di Piano per le aree P2, prevedono, in estrema sintesi, solo la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione.

La ratio di questa disposizione è quello di considerare le condizioni di pericolosità non così gravi da poter interferire con le esistenti condizioni sociali ed economiche, ma sufficientemente gravi da sconsigliare significativi aumenti dell'edificazione.

In sostanza il progetto di Piano considera come "socialmente preferibile" ammettere la possibilità di un allagamento per un'altezza d'acqua superiore al metro piuttosto che imporre una limitazione delle attuali condizioni e previsioni di edificazione.

Evidentemente, però, non considera questa "preferenza" applicabile anche per i futuri fatti edificativi, invitando gli Enti Locali a prevedere questi in zone a maggiore sicurezza idraulica.

Non certo possibile accettare l'ubicazione delle nuove previsioni urbanistiche di espansione in zone dichiaratamente allagabili. Al contrario dovrebbe essere lo stesso Ente Locale che consiglia e porta i propri cittadini ad evitare queste condizioni di pericolosità.

Si deve poi osservare che comunque le norme in argomento non vietano del tutto le nuove edificazioni, lasciandole possibili a completamento delle previsioni urbanistiche e nei c.d. lotti di completamento, consentendo così di risolvere i casi particolari che si possono presentare.

In questi casi appare comunque opportuno che siano applicati quegli accorgimenti costruttivi e tipologici, suggeriti anche dallo stesso Comune, che possono consentire una riduzione dell'esposizione al rischio.

Quindi la norma prevista per la pericolosità P2 appare essere coerente con le condizioni di pericolosità che si possono verificare e pertanto non si ritiene opportuna una sua generale modifica così come richiesto dal Comune.

Per le aree ad elevata pericolosità idraulica (P3) il Comune di Meduna di Livenza concorda che, in assenza di più precise valutazioni, possa essere ritenuta

cautelativa tale fascia parallela alle arginature. Peraltro, fatta eccezione per alcune zone a destinazione agricola e per le zone ove già risulta essere inferiore, chiede che la fascia sia riportata ai 150 m.

Il Comune chiede inoltre che in queste aree venga concessa la possibilità di eseguire ulteriori interventi edilizi che possono essere migliorativi rispetto alla situazione esistente sotto il punto di vista della sicurezza idraulica.

La classe di pericolosità, P3, è stata ubicata in quelle tratte ove la modellazione matematica segnala una insufficienza arginale confermata dalla segnalazione di una rotta storica. Identica valutazione di pericolosità è stata utilizzata anche per le tratte arginali storicamente sede di rotte ovvero, come nel caso in esame, che presentano condizioni di non adeguata stabilità delle strutture arginali.

Nella considerazione che l'acqua in occasione di una tracimazione dagli argini è dotata di una notevole quantità di moto e forza di spinta, questa classe è stata riferita ad una fascia immediatamente a ridosso dell'argine della larghezza orientativa di 150 m.

Nella definizione di dettaglio di questa fascia si è tenuto conto di eventuali condizioni morfologiche che consigliassero una diversa estensione e anche della opportunità di "appoggiarla" ad un qualche segno territoriale che ne consentisse una pratica e precisa individuazione sul posto.

Si ritiene di confermare questa impostazione che prevede di modificare l'estensione di questa fascia di sino ad arrivare ad un limite facilmente individuabile. D'altronde osservazione di carattere opposto viene formulata nel documento di carattere generale presentato da parte di tutti i Comuni.

Ciò premesso, però, occorre osservare come questa fascia, così come individuata nel progetto di Piano, in alcuni ambiti ha una profondità che risulta essere significativamente superiore ai 150 m e che quindi appare essere tale da perdere il riferimento con la quantità di moto che possiede l'acqua nella tracimazione.

Questa valutazione porta a rivedere la perimetrazione di questa fascia secondo quanto riportato nella cartografia allegata.

Per quanto riguarda infine la richiesta di ampliare i possibili interventi edilizi realizzabili in queste zone si fa rinvio a quanto già espresso nella risposta alle osservazioni generali per il Comune di Cessalto.

Con ulteriori considerazioni il Comune di Meduna di Livenza chiede l'eliminazione della fascia P3 per alcune specifiche aree, come in prossimità del rilievo arginale, in sinistra del fiume Livenza, a monte del nuovo ponte, per un tratto di circa 300m. L'arginatura a confine con tale zona, rafforzata dal corpo stradale di Via Roma posto a metà altezza arginale, si prevede subirà un allargamento del sedime stradale, in tale occasione potrebbe essere realizzata una diaframmatura sotto il corpo arginale ed una ulteriore strada avente sviluppo perpendicolare che può costituire un ostacolo alla propagazione laterale di eventuali esondazioni.

Altri lavori di protezione di sponda sono stati eseguiti al confine col Comune di Pasiano (PN).

Tale richiesta, motivata anche dalla previsione nel PRG di una nuova zona residenziale, non appare essere però sufficientemente supportata. Inoltre, in occasione del recente evento di piena del 2002 in questa zona l'argine ha segnalato alcune possibili insufficienze che possono consigliare di conservare questa fascia.

La prevista strada avente sviluppo perpendicolare all'argine non avrebbe, nell'attuale configurazione, particolari benefici in termini di mitigazione del rischio.

Anche la sola previsione dei lavori di allargamento della strada non può di per sé consentire la riduzione della classe di pericolosità. Questa può arrivare solo a seguito della realizzazione di opere, quali ad esempio la diaframmatrice, unitamente ai citati lavori in Comune di Pasiano potrebbero consentire di riconsiderare la pericolosità della zona, da attuarsi secondo le procedure previste nel progetto di Piano.

Appena a valle del vecchio ponte, in sinistra, sono previsti lavori di diaframmatrice dell'argine.

La zona in esame è stato oggetto nel corso dell'ultimo evento di piena di estesi e diffusi fenomeni di sifonamento che hanno evidenziato la precarietà dell'argine e che hanno indotto l'Ufficio del Genio Civile a prevedere l'esecuzione dell'intervento di diaframmatrice.

In particolare l'area interessa il tratto di argine sinistro del fiume Livenza a protezione dell'abitato di Meduna di Livenza.

I lavori previsti dal Comune di Meduna di Livenza sono stati realizzati utilizzando la tecnologia dei consolidamenti colonnari ad alta pressione (jet-grouting monofluido dia 800 mm) che fornisce le necessarie garanzie di tenuta idraulica e di consolidamento statico dell'argine. L'intervento si estende con profondità variabile tra 9,00 e 13,00 metri dalla sommità arginale nel tratto ritenuto più a rischio. A seguito di questo intervento ad oggi si riduce la possibilità di sifonamento e in caso di esondazione non si dovrebbe verificare lo sfianamento arginale.

Per questo motivo risulta ridotto l'effetto dinamico dell'esondazione e la pericolosità del fenomeno, che inizialmente avevano suggerito di classificare l'area in questione a pericolosità P3.

Allo stato attuale si può pertanto riconsiderare la pericolosità della zona, a tal fine si avvieranno le procedure previste dal comma 2 dell'art. 6 delle Norme di Attuazione.

6.5 Comune di Motta di Livenza

Anche il Comune di Motta di Livenza propone le osservazioni di carattere generale per la cui risposta si fa rimando a quella già formulata per il Comune di Cessalto.

Il Comune di Motta di Livenza, analogamente al Comune di Meduna di Livenza solleva alcune ulteriori obiezioni aventi carattere di generalità.

In particolare viene chiesto che per le aree a media pericolosità idraulica (P2), ove insistono cospicue strutture ed attività, possano essere previste anche zone di espansione, debitamente motivate come inderogabili allo sviluppo socio-economico della comunità, eventualmente accompagnate da prescrizioni tipologiche e costruttive che tengano conto dell'inagibilità del piano terra.

Come detto per il Comune di Meduna di Livenza il principale criterio per l'individuazione delle aree aventi pericolosità P2 è quello che considera le zone ove, nel caso di una piena avente tempo di ritorno centenario, si riscontrerebbe una lama d'acqua di oltre un metro.

Conseguentemente nel valutare le norme relative a questa classe di pericolosità si deve far riferimento a queste condizioni.

Le norme, così come previste dal progetto di Piano per le aree P2, prevedono, in estrema sintesi, solo la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione.

La ratio di questa disposizione è quello di considerare le condizioni di pericolosità non così gravi da poter interferire con le esistenti condizioni sociali ed economiche, ma sufficientemente gravi da sconsigliare significativi aumenti dell'edificazione.

In sostanza il progetto di Piano considera come "socialmente preferibile" ammettere la possibilità di un allagamento per un'altezza d'acqua superiore al metro piuttosto che imporre una limitazione delle attuali condizioni e previsioni di edificazione.

Evidentemente, però, non considera questa "preferenza" applicabile anche per i futuri fatti edificativi, invitando gli Enti Locali a prevedere questi in zone a maggiore sicurezza idraulica.

Si deve poi osservare che comunque le norme in argomento non vietano del tutto le nuove edificazioni, lasciandole possibili a completamento delle previsioni urbanistiche e nei c.d. lotti di completamento, consentendo così di risolvere i casi particolari che si possono presentare.

Come detto in occasione delle osservazioni presentate dal Comune di Cessalto, si può anche immaginare che, in condizioni estremamente particolari ed eccezionali, il contesto storico, sociale ed urbanistico del territorio porti ad escludere una ubicazione delle nuove zone di espansione al di fuori delle aree con pericolosità P2. Si ritiene, allora, che in tal caso possa essere possibile prevedere nuove zone di espansione, resta però evidente che tale previsione deve essere ampiamente motivata ed accompagnata da misure di mitigazione del rischio.

In questi casi appare comunque opportuno che siano applicati quegli accorgimenti costruttivi e tipologici, suggeriti anche dallo stesso Comune, che possono consentire una riduzione dell'esposizione al rischio.

Si rimanda, quindi, alla nuova formulazione dell'articolo 11 della normativa di attuazione, riportata nel seguito.

Per le aree ad elevata pericolosità idraulica (P3) il Comune concorda che, in assenza di più precise valutazioni, possa essere ritenuta cautelativa tale fascia parallela alle arginature. Peraltro, fatta eccezione per alcune zone a destinazione agricola e le zone ove già risulta essere inferiore, chiede che la fascia sia riportata ai 150 m.

Il Comune chiede inoltre che in queste aree venga concessa la possibilità di eseguire ulteriori interventi edilizi che possono essere migliorativi rispetto alla situazione esistente sotto il punto di vista della sicurezza idraulica.

Anche in questo caso si riprendono le considerazioni già formulate al riguardo per il Comune di Meduna di Livenza.

La classe di pericolosità, P3, è stata ubicata in quelle tratte ove la modellazione matematica segnala una insufficienza arginale confermata dalla segnalazione di una rotta storica. Identica valutazione di pericolosità è stata utilizzata anche per le tratte arginali storicamente sede di rotte ovvero che presentano condizioni di precaria stabilità delle strutture arginali.

Nella considerazione che l'acqua in occasione di una tracimazione dagli argini è dotata di una notevole quantità di moto e forza di spinta, questa classe è stata riferita ad una fascia immediatamente a ridosso dell'argine della larghezza orientativa di 150 m.

Nella definizione di dettaglio di questa fascia si è tenuto conto di eventuali condizioni morfologiche che consigliassero una diversa estensione e anche della opportunità di “appoggiarla” ad un qualche segno territoriale che ne consentisse una pratica e precisa individuazione sul posto.

Osservazione di carattere opposto viene formulata nel documento di carattere generale presentato da parte di tutti i Comuni.

Occorre, però, osservare come questa fascia, così come individuata nel progetto di Piano, in alcuni ambiti ha una profondità che risulta essere significativamente superiore ai 150 m e che quindi appare essere tale da perdere il riferimento con la quantità di moto che possiede l'acqua nella tracimazione.

Successivamente il Comune di Motta di Livenza ha inoltrato all'Autorità di Bacino la richiesta di modifica della perimetrazione chiedendo l'applicazione dell'art. 6 delle norme di attuazione.

Con decreto Segretariale n. 24 del 30.08.2004 l'Autorità di Bacino ha ridotto, in via generale, a 150 m la larghezza della fascia a pericolosità P3 in destra e sinistra Livenza e Monticano, modificando di conseguenza le perimetrazioni del progetto di Piano e di fatto accogliendo in via definitiva quanto richiesto dal Comune a fronte del parere favorevole n. 17 del 21.07.2004 espresso dal Comitato Tecnico.

Si ritiene perciò accolta in via definitiva l'osservazione.

Per quanto riguarda poi la richiesta di ampliare i possibili interventi edilizi realizzabili in queste zone si fa rinvio a quanto espresso nella risposta alle osservazioni del Comune di Cessalto.

Con ulteriori considerazioni di dettaglio il Comune di Motta di Livenza chiede l'eliminazione della fascia P3 per alcune specifiche aree.

Area in destra del fiume Livenza, lungo Via Albano – Viene chiesta l'eliminazione della fascia P3 in fregio al rilevato arginale in relazione alla presenza del rilevato stradale e alle opere di difesa eseguite nel 2002.

Nell'area in questione il manufatto arginale presente è costituito nella sua parte sommitale da un muro in muratura, conosciuto anche come muro di Albano, che da ultimo in occasione della piena occorsa nel novembre 2002 ha confermato i significativi problemi di stabilità che hanno portato a considerarlo nel progetto di Piano un punto critico.

Peraltro, proprio in considerazione di tale precarietà strutturale, l'Ufficio Regionale del Genio Civile successivamente alla piena del 2002 ha eseguito un rinforzo del muro realizzando alle spalle del muro una struttura in cemento armato.

Tale nuova configurazione del rilevato arginale sembra poter far condividere la proposta avanzata dal Comune di Motta di Livenza.

Per questa osservazione si è ritenuto che ricorrano le fattispecie di cui ai commi 4 e 2 dell'articolo 6 della Normativa di Attuazione ed è stata segnalata all'Autorità di Bacino.

Il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino con parere n. 17 del 21.07.2004 ha ritenuto opportuno rinviare, per supplemento di istruttoria, la decisione circa la revisione della delimitazione e classificazione dell'area limitrofa al “muro di Albano”, inoltre l'Autorità di Bacino

ha chiesto al Comune di Motta di Livenza idonea documentazione integrativa per una valutazione più completa.

Si confermano comunque le controdeduzioni sopra svolte.

Area in destra del fiume Livenza appena a valle della confluenza con il Monticano – Si chiede l'eliminazione della fascia di pericolosità P3 nella zona in relazione alla presenza dei rilevati stradali perpendicolari e paralleli al corso del fiume.

Anche nel corso del sopralluogo non si sono evidenziate condizioni morfologiche tali da consigliare una riduzione della classe di pericolosità, né si dispone di particolari conoscenze sulla stabilità delle strutture arginali.

In particolare le opere stradali non appaiono essere tali da modificare la capacità di risposta delle strutture arginali o da costituire un ostacolo all'azione dinamica dell'acqua.

Inoltre si deve evidenziare il sito è posto in corrispondenza della confluenza del Monticano nel Livenza, punto idraulicamente delicato.

Si ritiene pertanto che non sussistano sufficienti elementi tali da poter giustificare una variazione del grado di pericolosità dell'area in questione.

Successivamente il Comune di Motta di Livenza ha chiesto all'Autorità di Bacino l'applicazione dell'art. 6 delle Norme di attuazione per la modifica della perimetrazione.

L'Autorità di Bacino con Decreto Segretariale n. 24 del 30.08.2004 ha ritenuto di ridurre, in via generale con esclusione di alcune aree a destinazione agricola comprese in ampi meandri del fiume Livenza, a 150 m la larghezza della fascia a pericolosità P3 in destra e sinistra Livenza e Monticano, modificando di conseguenza le perimetrazioni del progetto di Piano, a fronte del parere favorevole n. 17 del 21.07.2004 del Comitato Tecnico.

Si confermano le controdeduzioni sopra riportate tenendo peraltro conto della intervenuta modifica della perimetrazione.

Area, in destra del fiume Livenza, ricompresa tra le vie Albano-Capoluogo-Contarina-4 Novembre-Fermi-Borgo Marconi e l'ansa del Livenza - I notevoli rilevati, stradale e ferroviario, dovrebbero produrre un'azione mitigatrice sulla corrente d'esondazione, ed in parallelo, l'ampio sedime della Livenzetta, alimentato a monte dal Livenza (impianto idrovoro di San Giovanni) e sfociante a valle tramite un sistema di porte vinciane e panconi, si desume possa svolgere una funzione di rallentamento ulteriore fino al suo completo riempimento. Pertanto si propone che venga mantenuta la fascia P3 solo per un'estensione di 150m.

Come già esplicitato precedentemente, si ritiene che quando la fascia classificata con pericolosità P3 risulta essere significativamente superiore ai 150 m, perde il riferimento con la quantità di moto che possiede l'acqua nella tracimazione e quindi anche con la sua finalità.

Per quest'area l'estensione della fascia classificata come P3 risulta essere molto più estesa rispetto gli orientativi 150 m. Questa maggiore estensione è tale da far perdere ogni riferimento all'azione dinamica dell'acqua in caso di cedimento arginale e da far venir meno la necessità di appoggiarla ad un segno territoriale.

In particolare questa notevole maggiore estensione può far arrivare a considerare questo caso come un'erronea classificazione della pericolosità.

Si propone pertanto la nuova delimitazione di questa fascia riportata nella cartografia.

Per questa osservazione si è ritenuto che ricorrano le fattispecie di cui ai commi 4 e 2 dell'articolo 6 della Normativa di Attuazione ed è stata segnalata all'Autorità di Bacino.

L'Autorità di Bacino con decreto Segretariale n. 24 del 30.08.2004 ha ritenuto di ridurre, in via generale con esclusione di alcune aree a destinazione agricola comprese in ampi meandri del fiume Livenza, a 150 m la larghezza della fascia a pericolosità P3 in destra e sinistra Livenza e Monticano, modificando di conseguenza le perimetrazioni del progetto di Piano, a fronte del Parere favorevole n. 17 del 21.07.2004 del Comitato Tecnico.

La proposta di perimetrazione derivante dalle controdeduzioni sopra riportate sostanzialmente coincide con la nuova perimetrazione apportata dall'Autorità di Bacino, pertanto si ritiene di far riferimento a quest'ultima.

Area in sinistra del Monticano – Viene proposta la riduzione della fascia P3 ad una larghezza pari a 150m.

L'arginatura sinistra è provvista di controbanca esterna che conferirebbe una maggiore sicurezza rispetto le zone limitrofe, consentendo così di non ritenere probabile un cedimento arginale in questa area.

Si ritiene di poter sostanzialmente accettare la proposta avanzata dal Comune per tale area. La conterminazione precisa è riportata negli elaborati grafici allegati al presente documento, da dove si evincono chiaramente le linee fisiche di confine tra la perimetrazione idraulica a pericolosità media P2 e la perimetrazione a pericolosità elevata P3.

Inoltre l'Autorità di Bacino con decreto Segretariale n. 24 del 30.08.2004 ha ritenuto di ridurre, in via generale con esclusione di alcune aree a destinazione agricola comprese in ampi meandri del fiume Livenza, a 150 m la larghezza della fascia a pericolosità P3 in destra e sinistra Livenza e Monticano, modificando di conseguenza le perimetrazioni del progetto di Piano., a fronte del parere favorevole n. 17 del 21.07.2004 del Comitato Tecnico.

La proposta di perimetrazione derivante dalle controdeduzioni sopra riportate sostanzialmente coincide con la nuova perimetrazione apportata dall'Autorità di Bacino, pertanto si ritiene di far riferimento a quest'ultima.

Peraltro l'Unità Periferica Genio Civile di Treviso ha avviato un apposito intervento lungo un tratto arginale in sinistra del fiume Livenza in adiacenza a via Malgher utilizzando la tecnologia dei consolidamenti colonnari ad alta pressione (jet-grouting) che fornisce le necessarie garanzie di tenuta idraulica e di consolidamento statico dell'argine. L'intervento si estende con profondità variabile tra 9,00 e 13,00 metri dalla sommità arginale nel tratto ritenuto più a rischio.

L'intervento una volta completato ridurrà localmente la possibilità di sifonamento ed, in caso di esondazione, di sfiancamento arginale. L'Amministrazione Comunale potrà eventualmente prendere in considerazione la possibilità di avviare le procedure necessarie per l'aggiornamento del piano ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione.

Area in destra del fiume Livenza, lungo Via Borgo Marconi e Borgo San Giovanni – In relazione all'effetto positivo dovuto alla presenza del consistente rilevato stradale, che, pur non impedendo la tracimazione, attenua i fenomeni di erosione e diminuisce la velocità di esondazione dell'acqua, si chiede l'eliminazione della fascia P3.

Si ritiene, a seguito di sopralluogo, che sussistano solamente parziali elementi, adottati, tali da poter giustificare un declassamento dell'area in questione. Pertanto si è considerato, a fronte anche della riscontrata esigua altimetria del rilevato in oggetto, di perimetrare una fascia a pericolosità elevata P3 che meglio rispetti i principi ispiratori del Progetto di Piano e cioè che vada a considerare una fascia di 150 m in cui si possa ritenere ci sia la perdita di dinamicità idraulica.

In conseguenza di ciò si propone la nuova conterminazione riportata, negli elaborati grafici allegati al presente documento.

L'Autorità di Bacino con decreto Segretariale n. 24 del 30.08.2004 ha ritenuto di ridurre, in via generale con esclusione di alcune aree a destinazione agricola comprese in ampi meandri del fiume Livenza, a 150 m la larghezza della fascia a pericolosità P3 in destra e sinistra Livenza e Monticano, modificando di conseguenza le perimetrazioni del progetto di Piano, a fronte del parere favorevole n. 17 del 21.07.2004 del Comitato Tecnico.

La proposta di perimetrazione derivante dalle controdeduzioni sopra riportate sostanzialmente coincide con la nuova perimetrazione apportata dall'Autorità di Bacino, pertanto si ritiene di far riferimento a quest'ultima.

Peraltro a protezione dell'abitato di S. Giovanni di Motta e della parte più settentrionale del Comune di Motta di Livenza l'Unità Periferica Genio Civile di Treviso ha avviato un apposito intervento lungo un tratto di argine in destra del fiume Livenza

I lavori verranno eseguiti utilizzando la tecnologia dei consolidamenti colonnari ad alta pressione (jet-grouting), forniranno le necessarie garanzie di tenuta idraulica e di consolidamento statico dell'argine. L'intervento si estende con profondità variabile tra 9,00 e 13,00 metri dalla sommità arginale nel tratto ritenuto più a rischio.

L'intervento una volta completato ridurrà localmente la possibilità di sifonamento ed, in caso di esondazione, di sfiancamento arginale. L'Amministrazione Comunale potrà eventualmente prendere in considerazione la possibilità di avviare le procedure necessarie per l'aggiornamento del piano ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione.

Il Comune di Motta di Livenza con nota in data 12.12.2003 presenta un'ulteriore osservazione in cui propone di modificare l'articolo 11 delle norme di attuazione "Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2" nel senso di prevedere che i nuovi strumenti urbanistici devono subordinare l'idoneità per le nuove zone edificabili di espansione ad uno specifico studio idraulico e geologico.

In merito ai contenuti della nota del Comune di Motta di Livenza, pur comprendendo le preoccupazioni legate ai vincoli di carattere urbanistico che il progetto di Piano prevede, non si ritiene di poter condividere la richiesta avanzata.

Le previsioni dell'articolo 11 derivano dalla valutazione svolta dall'Autorità di Bacino, di evitare l'insorgere di nuove situazioni di rischio in zone ritenute potenzialmente allagabili in maniera significativa.

Ciò premesso, però, si vuole far notare come, pur in una maniera e logica diversa, le norme di attuazione del Piano già prevedano la fattispecie richiesta.

Infatti l'articolo 6 disciplina la possibilità, a seguito di studi di dettaglio, di modificare le perimetrazioni e quindi di poter prevedere nuove zone edificabili di espansione. Per questa eventualità sono previste procedure estremamente snelle e con tempistiche compatibili con le normali procedure urbanistiche.

6.6 Comune di Oderzo

Il Comune di Oderzo ha trasmesso alcune osservazioni la cui prima parte è riconducibile quella presentata dagli altri Comuni per la cui risposta si fa rinvio a quanto già espresso relativamente alle osservazioni del Comune di Cessalto.

Il Comune di Oderzo ha inoltre presentato un'articolata osservazione con riferimento tanto alla normativa di attuazione quanto alle classificazioni della pericolosità, proponendo una nuova perimetrazione delle aree pericolose, più aderente ai criteri definiti dallo stesso progetto di piano. A supporto delle proprie valutazioni il Comune presenta alcune indagini di dettaglio basate sull'analisi di fatti storici e di studi di settore.

Lo stesso Comune, per favorire l'esame puntuale delle osservazioni inerenti le perimetrazioni, suddivide il territorio comunale in 7 ambiti omogenei, a cui ci si riferisce nel seguito.

Zona 1, ZONA BRANDOLINI E VIA GARIBALDI – Il Comune sostiene che quest'area non possa essere compresa nel progetto di piano in quanto fuori dal limite del Bacino in quanto parte integrante del Bacino del Brian, scolante nel Lemene e non nel Livenza. Sostiene inoltre che quest'area può essere interessata dalle esondazioni del Monticano solo marginalmente in relazione all'andamento altimetrico del terreno evidenziato nelle cartografie prodotte.

L'area in questione scola effettivamente nel canale Piavon, poi Brian, che fa parte del Bacino del fiume Lemene. Quindi non è compresa nel bacino del Livenza oggetto del progetto di Piano di Assetto Idrogeologico.

Peraltro si ritiene che correttamente l'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico nel definire le condizioni di pericolosità derivanti dalle esondazioni dei corsi d'acqua del bacino del Livenza non abbia tenuto conto dei limiti del bacino, determinati in relazioni alle condizioni di normale deflusso delle acque, ma abbia condotto le proprie analisi anche nei bacini limitrofi.

E' compito dell'Autorità di Bacino del fiume Lemene recepire queste analisi, analizzarle ed elaborarle anche in relazione alle condizioni di pericolosità derivanti dai corsi d'acqua di propria competenza e quindi inserirle nel Piano di Assetto Idrogeologico.

In questa fase l'analisi deve essere condotta senza considerare i confini dei bacini idrografici, bensì le condizioni di pericolosità.

Per quanto riguarda le valutazioni di carattere morfologico condotte dal Comune di Oderzo, si ritiene che possano essere parzialmente condivise.

Il Comune ha presentato una carta geomorfologica in cui sono riportate le curve di livello a rappresentazione dell'andamento altimetrico del terreno. Per come rappresentato nella cartografia questo è tale da far ritenere che, in caso di esondazione del fiume Monticano, il deflusso delle acque non vada ad interessare, almeno con una lama d'acqua dell'altezza di un metro, tutta l'area perimetrata e classificata come P2.

Conseguentemente se ne propone una diversa, ridotta, estensione, così come riportata nella cartografia allegata.

Zona 2, ZONA MASOTTI A NORD DEL CENTRO STORICO A DESTINAZIONE SCOLASTICA /IMPIANTI SPORTIVI - Il Comune di Oderzo descrive quest'ambito come un'area omogenea dal punto di vista topografico, con destinazione scolastica/impianti sportivi, quindi pensata come una zona che può subire completamenti e ampliamenti. Negli anni 60 l'area è stata risanata ed è stata sopraelevata con riporti di terreno che hanno ridotto il dislivello con l'argine che non è stato storicamente oggetto di rotte o tracimazioni. Inoltre viene evidenziata una incongruente conterminazione delle zone di pericolosità che "tagliano in due" alcuni edifici.

Nel corso del sopralluogo effettuato si è potuto constatare come l'andamento altimetrico del terreno e le condizioni delle strutture arginali non siano tali da consigliare una completa eliminazione della fascia P3. In particolare l'area, come riconosciuto dallo stesso Comune, risulta essere ancora depressa rispetto agli argini, mentre questi necessitano di interventi di rinforzo, pur se non significativi.

Si ritiene più appropriata una sua riduzione che consenta anche di risolvere la problematica connessa con l'attuale disegno della conterminazione evidenziata dallo stesso Comune.

La proposta di nuova definizione delle aree di pericolosità è riportata nella cartografia allegata al presente documento.

Per questa osservazione si è ritenuto che ricorrano le fattispecie di cui ai commi 4 e 2 dell'articolo 6 della Normativa di Attuazione ed è stata segnalata all'Autorità di Bacino.

Successivamente con Parere n. 14 del 23.06.2004 il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino ha confermato la previsione del P.A.I., rispetto alla zona denominata zona 2 (zona degli impianti sportivi), con rettifica dei soli punti in cui gli edifici sono stati attraversati dalla linea di perimetrazione e ha espresso parere favorevole rispetto alla correzione dei limiti delle perimetrazioni del P.A.I.L. che, nel territorio comunale di Oderzo, intersecano gli edifici esistenti

Con Decreto Segretariale n. 28 del 30.08.2004 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha aggiornato la Tav. n. 18 e 19 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza secondo quanto precedentemente approvato dal Comitato Tecnico.

Si ritiene pertanto accolta in via definitiva l'osservazione.

Zona 3, ZONA CENTRALE – CENTRO STORICO - L'area è posta quasi totalmente alla stessa quota dell'argine. Tale zona risulta essere il nucleo primario della città. Si critica il vincolo imposto all'impossibilità di risanare e recuperare gli edifici del centro storico.

Si rileva, in via preliminare, come nelle zone classificate a pericolosità idraulica di tipo P3 non sia messo alcun veto circa le operazioni di restauro edilizio, ed è quindi possibile intervenire sul degrado estetico e statico dell'edificio. Le norme di attuazione, nella scrittura del progetto di Piano, non consentono la ristrutturazione, cioè la modifica delle attuali destinazioni e assetti edilizi.

Ciò premesso, si conviene con il Comune nel constatare come di fatto quest'area sia in buona parte alle medesime quote altimetriche della sommità arginale. Questa omogeneità delle quote è più evidente in corrispondenza del ponte che attraversa il Monticano, a partire dal quale, sia verso monte che verso valle, il terreno comincia a scendere rispetto gli argini.

Questa situazione morfologica comporta che in questo ambito i dislivelli tra le quote arginali e del terreno sono ridotti e pertanto si può ritenere di escludere, anche in caso di esondazione, l'effetto dinamico della tracimazione, erroneamente considerato nel progetto di Piano.

Si propone quindi di considerare per quest'ambito la sola classificazione di pericolosità P2, così come riportato nella cartografia allegata.

Tali valutazioni sono già state sottoposte all'Autorità di Bacino, proponendo una modifica del progetto di Piano ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione.

Successivamente Con Parere n. 14 del 23.06.2004 il Comitato Tecnico presso dell'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole nei riguardi della nuova classificazione delle zone denominate zona 3 (area centrale) e zona 4 (lungo l'argine del Monticano in corrispondenza alla curva del Gorgazzo) da area con classe di pericolosità P3 ad area con classe di pericolosità P2.

Con Decreto Segretariale n. 28 del 30.08.2004 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha aggiornato la Tav. n. 18 e 19 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza secondo quanto precedentemente approvato dal Comitato Tecnico.

Si ritiene pertanto accolta in via definitiva l'osservazione.

Zona 4, AREA GORGAZZO - L'argine destro del Monticano in prossimità della curva del Gorgazzo, è sempre stato punto critico.

Nell'87 si sono avute delle pericolose infiltrazioni nel muro arginale.

Il Magistrato alle Acque si è occupato dell'ampliamento arginale, rinforzandolo con un ulteriore terrapieno all'interno della golena fluviale, portandone la lunghezza totale in sommità a 15 m.

Il rilevato arginale presente in questo ambito si presenta significativamente rinforzato, ancorché verso il lato interno dell'alveo e quindi sembra avere una adeguata consistenza geometrica, che, parrebbe in modo sbagliato, non è stata considerata nella definizione delle condizioni di pericolosità nel progetto di Piano.

Si ritiene infatti potersi considerare come poco probabile un suo cedimento che possa comportare l'effetto dinamico che conduce alla perimetrazione della fascia ai piedi degli argini classificata con pericolosità P3.

Appare quindi corretto considerare un'unica classificazione di pericolosità, pari a P2, più aderente alle problematiche dell'ambito in esame.

Tali valutazioni sono state sottoposte all'Autorità di Bacino, proponendo una modifica del progetto di Piano ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione.

Successivamente con Parere n. 14 del 23.06.2004 il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole nei riguardi della nuova classificazione delle zone denominate zona 3 (area centrale) e zona 4 (lungo l'argine del Monticano in corrispondenza alla curva del Gorgazzo) da area con classe di pericolosità P3 ad area con classe di pericolosità P2;

Con Decreto Segretariale n. 28 del 30.08.2004 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha aggiornato la Tav. n. 18 e 19 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza secondo quanto precedentemente approvato dal Comitato Tecnico.

Si ritiene pertanto accolta in via definitiva l'osservazione.

Zona 5, AREA SGARDOERI - Si condividono le scelte del piano stralcio, anche se si propone una revisione in base alle quote altimetriche della zona.

Si ritiene che le quote della sommità arginale potrebbero essere interessate dall'onda di reflusso del fiume Livenza.

Il Comune, nel concordare con le valutazioni di criticità avanzate nel progetto di Piano, propone una nuova perimetrazione della classificazione della pericolosità che, però, non risulta essere aderente con i criteri proposti dall'Autorità di Bacino.

Successivamente a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Oderzo all'Autorità di Bacino circa la revisione della zoonizzazione del proprio comprensorio ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione, il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino ha espresso i seguenti pareri:

Parere n. 14 del 23.06.2004 con quale è stata rinviata la revisione delle perimetrazioni delle aree denominate zona 5 (Sgardoeri) e zona 7 (Paludei), per supplemento d'istruttoria;

Parere n. 16 del 21.07.2004 nel quale viene stabilito che nelle aree denominate zona 5 (Sgardoeri) e zona 7 (Paludei) la larghezza della fascia a pericolosità idraulica elevata P3, misurata a partire dal limite dell'area fluviale, sia ricondotta alla dimensione esatta di 150 m, o inferiore in presenza di elementi morfologici che costituiscano un reale ostacolo alla propagazione dell'onda di sommersione nel territorio

Si ritiene di condividere questa nuova perimetrazione effettuata dall'Autorità di Bacino.

Zona 6, CENTRO CITTADINO SX MONTICANO - Tale area è compresa in un'ampia ansa del fiume Monticano.

Nel secondo dopoguerra la zona è stata oggetto di urbanizzazione e si è proceduto all'innalzamento dei terreni che occupavano le parti più basse. Negli anni 70 si è dovuto installare un impianto di sollevamento a margine dell'area edificata.

Non si ritiene che le valutazioni portate a supporto di questa richiesta contengano elementi sostanziali tali da poter giustificare un cambiamento dei limiti delle perimetrazioni delle pericolosità idrauliche.

Anche il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino con Parere n. 14 del 23.06.2004 ha espresso parere non favorevole rispetto alla revisione della perimetrazione dell'area denominata zona 6 (Centro Cittadino sx Monticano), in quanto gli elementi conoscitivi disponibili confermano la perimetrazione del P.A.I.L. vigente.

Recentemente Con deliberazione n. 3275 del 8.11.2005 la Giunta Regionale ha valutato positivamente l'iniziativa presentata dal Comune di Oderzo (TV) relativa agli "interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo l'argine sinistro del Monticano dal ponte della S.R. 53 all'area del depuratore" che è stata ritenuta idonea a consentire la mitigazione delle condizioni di pericolosità idraulica individuate dal Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza.

In particolare la Giunta Regionale ha ritenuto, con la medesima deliberazione, che, successivamente alla realizzazione degli interventi previsti dall'iniziativa del Comune di Oderzo, possano sussistere le condizioni per poter abbassare il livello di pericolosità da P3 a P2 relativamente alla striscia di territorio posta in fregio all'argine sinistro del fiume Monticano e compresa tra il ponte della S.R. 53 e il depuratore comunale.

Il provvedimento di cui sopra è stato trasmesso all'Autorità di Bacino affinché si esprima ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione.

Zona 7, ZONA SX MONTICANO – FRATTA/PALUDEI

A valle della zona urbanizzata del centro cittadino il terreno presenta una depressione che si accentua sempre verso la zona Paludei, fino al confine con Gorgo al Monticano.

Tale area è stata storicamente posta al limite del territorio comunale ed è stata storicamente accumulo delle acque che non possono immettersi nel fiume.

Il Comune, nel concordare con le valutazioni di criticità avanzate nel progetto di Piano, propone una nuova perimetrazione della classificazione della pericolosità che, però, non risulta essere aderente con i criteri proposti dall'Autorità di Bacino.

Inoltre, a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Oderzo all'Autorità di Bacino circa la revisione della zoonizzazione del proprio comprensorio ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione, il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino ha espresso i seguenti pareri:

- Parere n. 14 del 23.06.2004 con quale è stata rinviata la revisione delle perimetrazioni delle aree denominate zona 5 (Sgardoeri) e zona 7 (Paludei), per supplemento d'istruttoria;
- Parere n. 16 del 21.07.2004 nel quale viene stabilito che nelle aree denominate zona 5 (Sgardoeri) e zona 7 (Paludei) la larghezza della fascia a pericolosità idraulica elevata P3, misurata a partire dal limite dell'area fluviale, sia ricondotta alla dimensione esatta di 150 m, o inferiore in presenza di elementi morfologici che costituiscano un reale ostacolo alla propagazione dell'onda di sommersione nel territorio

Si ritiene di condividere questa nuova perimetrazione effettuata dall'Autorità di Bacino.

Per quel che riguarda le Norme d'Attuazione del progetto di Piano il Comune di Oderzo ha presentato le seguenti osservazioni puntuali che, peraltro, spesso riprendono quelle di carattere generale presentate anche dallo stesso Comune.

Art. 5 – Efficacia ed effetti del Piano, comma 2

il Comune ritiene che tale comma sia espresso in maniera troppo generica e chiede:

- a) che sia ammessa l'attuazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dal P.R.G. vigente anche in zona P3, eventualmente rimandando all'Amministrazione comunale la possibilità di dare prescrizioni tipologiche e costruttive;**
- b) di chiarire quali siano le normative da applicarsi nel caso di edifici ricompreso in parte in zona P2 e parte in zona P3;**

Questa osservazione, particolarmente al punto a), riprende argomentazioni già sviluppate dallo stesso Comune di Oderzo.

Al riguardo, come già sviluppato per il Comune di Cessalto, si evidenzia come per l'attuale formulazione del comma nel caso in cui al momento dell'adozione del progetto di Piano fossero state regolarmente concesse, e magari anche eseguite, le opere di urbanizzazione, ma non anche concessionati i singoli edifici, questi non potrebbero essere realizzati.

Ora, in tal caso si avrebbero delle porzioni di territorio dal punto di vista urbanistico "incomplete", con un possibile deterioramento delle opere realizzate, oltre alla possibilità di insorgere contenziosi oltre che crearsi condizioni di danno per chi ha eseguito le opere di urbanizzazione.

Inoltre questo divieto non pare portare particolari benefici in termini di riduzione del rischio, inteso come prodotto della pericolosità per il danno eventuale.

Pur confermando l'ipotesi di non consentire nuove edificazioni nelle zone classificate con pericolosità P3, si ritiene comunque possibile consentire la possibilità di portare a termine le iniziative edilizie avviate facendo però riferimento non solo alle singole concessioni, ma anche ai piani urbanistici attuativi.

Resta comunque salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione comunale, di fornire prescrizioni tipologiche e costruttive atte a ridurre il rischio idrogeologico.

Si ritiene questa un'occasione di qualificazione dell'attività del Comune nella di mitigazione e prevenzione del rischio idrogeologico. Attività che dovrebbe essere svolta non solo con riferimento alle aree individuate come pericolose, bensì a tutto il territorio comunale.

E' appena il caso di ricordare e sottolineare l'importanza dello studio di compatibilità idraulica previsto dall'articolo 16 delle Norme di Attuazione e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3637 del 13 dicembre 2002.

Questo non deve essere visto come un ulteriore vincolo da superare, ma essere considerato come un'opportunità per operare scelte urbanistiche più corrette, che espongano meno i cittadini ai dissesti idrogeologici.

Per quanto attiene il punto b), premesso che sembra opportuno che i singoli edifici siano interamente ricompresi in un'area di pericolosità, si ritiene che in caso contrario debbano applicarsi, per il principio di precauzione, le norme relative alla condizione di pericolosità più gravosa.

Infine, per quanto riguarda la comunicazione alla Regione, questa è da riferirsi alle sole nuove edificazioni

Le argomentazioni qui svolte sono riprese nella proposta di modifica alle Norme di Attuazione riportate più oltre.

Art.6 – Aggiornamento del Piano a seguito di studi ed interventi, comma 1

Si chiede che la richiesta di possibilità di aggiornamento del Piano non sia legata all'adeguamento degli strumenti urbanistici, bensì estesa ad ogni qual volta un Ente disponga di studi di dettaglio che possono giustificare una richiesta di modifica.

Come detto il Piano di Assetto Idrogeologico è per sua stessa natura un piano in continua evoluzione e necessita di rapidi e assidui aggiornamenti.

Le esigenze di aggiornamento possono dipendere dall'attuazione di interventi di difesa idraulica o geologica o anche dallo sviluppo delle conoscenze conseguente a indagini o studi.

Proprio in considerazione di questa esigenza le norme di attuazione dedicano un intero articolo, il sesto, alle possibilità di aggiornamento del Piano. In particolare il secondo comma prevede che *“il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli”*

Si ritiene che tale comma consenta, in ogni momento a soggetti sia pubblici che privati di chiedere l'aggiornamento del Piano in relazione a nuovi studi di dettaglio e quindi risponda alla richiesta del Comune di Oderzo.

**Art.9 – Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica e geologica:
Il Comune chiede di chiarire chi deve esprimersi sul rispetto della norma.**

Si ritiene che questa richiesta di chiarimenti derivi da una errata impostazione non di partecipazione, ma di contrapposizione al Piano, che viene visto come un nuovo vincolo e non come un'occasione di corretta gestione territoriale.

Come è noto il Piano di Assetto Idrogeologico è finalizzato ad individuare le condizioni di pericolosità idraulica e geologica e a porre in essere tutte le iniziative utili per ridurre l'esposizione al rischio.

E' allora compito di tutti gli Enti pubblici adoperarsi, attraverso la loro presenza, la loro conoscenza delle dinamiche territoriali e sociali e le loro competenze, affinché sia garantito alle popolazioni un livello di sicurezza adeguato.

Però questo obiettivo non può essere perseguito soltanto attraverso la realizzazione di opere di difesa passiva, ma anche e soprattutto mediante l'adozione di criteri più attenti nell'uso del territorio, maggiormente rispettosi della sua realtà idrografica e delle sue peculiarità idrologiche ed ambientali, cercando di indirizzare le richieste dei cittadini verso le scelte più coerenti con le specificità del territorio.

In quest'ottica il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, così come in tutte le Norme di Attuazione, deve essere garantito e cercato da tutti i soggetti pubblici che operano sul territorio, senza distinzione di ruolo.

Tale indicazione è contenuta anche nel comma 4 dell'articolo 5 delle Norme di Attuazione che appunto recita *“L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano”*.

Art.11 – Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2, comma 2:

Si chiede di ammettere la possibilità di completamento e/o ampliamento di edifici pubblici o di uso pubblico destinati ad accogliere persone.

Si concorda col Comune di Oderzo nel non ritenere del tutto giustificato il divieto, contenuto nel comma in esame, di realizzare edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone in aree P2. La ratio di questo divieto può essere ricondotta alla non opportunità che siano realizzate tali tipologie di edifici in zone ove sussiste un reale pericolo.

Tale inopportunità viene meno, e perde sicuramente di efficacia, se gli edifici costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

In tal caso, infatti, i potenziali costi derivanti dalle condizioni di pericolo, probabilmente, non superano i benefici che possono derivare dall'integrazione di più servizi pubblici. Inoltre le non

gravi condizioni di pericolo dovrebbero far sì che una progettazione idraulicamente attenta possa consentire una significativa mitigazione dei danni.

Le argomentazioni qui svolte sono riprese nella proposta di modifica alle Norme di Attuazione riportate più oltre.

Art.14 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3:

In questo caso si richiede che sia prevista la ristrutturazione edilizia e il cambio di destinazione d'uso, che sia ammessa la sopraelevazione degli edifici esistenti per portare i vani abitabili a quote di sicurezza e che sia ammessa la realizzazione di opere di urbanizzazione quali aree a verde e parcheggi.

Nel prevedere l'impossibilità di attuare la ristrutturazione degli edifici l'Autorità di Bacino ha ritenuto che questa comportasse un significativo aumento del danno in caso di evento calamitoso.

Si deve però considerare che la ristrutturazione di un edificio di norma non va ad influire con il grado di pericolosità di un'area e, se attuata con opportuni criteri, può consentire di diminuire la vulnerabilità dell'edificio, infatti proprio gli interventi di ristrutturazione possono consentire di migliorare le condizioni di vulnerabilità degli edifici.

Al riguardo si evidenzia che anche il D.P.C.M. 29.09.98 prevede, per le aree a rischio idraulico elevato R3, la possibilità di eseguire interventi di ristrutturazione edilizia a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento.

Per quanto attiene poi la possibilità di realizzare, nelle aree aventi pericolosità P3, le aree a verde delle urbanizzazioni, si deve evidenziare come queste non appaiono essere in contrasto con le finalità del Piano. Analoghe considerazioni non possono essere effettuate per i parcheggi o altre opere di urbanizzazione in quanto questi possono comportare un aumento del rischio.

Le argomentazioni qui svolte sono riprese nella proposta di modifica alle Norme di Attuazione riportate più oltre.

6.7 Comune di Portobuffolè

Il Comune di Portobuffolè propone delle osservazioni di carattere generale per la cui risposta si fa rimando a quella già formulata per il Comune di Cessalto.

Il Comune di Portobuffolè solleva alcune ulteriori obiezioni aventi carattere di generalità.

In particolare si propone di modificare le norme di attuazione in modo che:

- **siano ammissibili, nelle aree P3, tutti gli interventi di recupero previsti dall'art.31 della legge n.457/78, e quindi anche la ristrutturazione edilizia ed urbanistica;**
- **siano realizzabili, nelle aree P2 gli edifici pubblici e di pubblica utilità destinati ad accogliere persone;**

- **sia possibile, per gli edifici esistenti nelle aree P2 e P3, qualsiasi cambio di destinazione d'uso con opere, purché compatibile con lo strumento urbanistico vigente.**

Analoghe proposte di modifica delle Norme di Attuazione sono contenute tanto nelle osservazioni di carattere generale, come anche nelle osservazioni di dettaglio presentate dalla maggioranza dei Comuni coinvolti. Ciò premesso, nel merito dell'osservazione si precisa quanto segue.

Nel prevedere l'impossibilità di attuare la ristrutturazione degli edifici l'Autorità di Bacino ha ritenuto che questa comportasse un significativo aumento del danno in caso di evento calamitoso.

Si deve però considerare che la ristrutturazione di un edificio di norma non va ad influire con il grado di pericolosità di un'area e, se attuata con opportuni criteri, può consentire di diminuire la vulnerabilità dell'edificio, infatti proprio gli interventi di ristrutturazione possono consentire di migliorare le condizioni di vulnerabilità degli edifici.

Al riguardo si evidenzia che anche il D.P.C.M. 29.09.98 prevede, per le aree a rischio idraulico elevato R3, la possibilità di eseguire interventi di ristrutturazione edilizia a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento.

In quest'ipotesi e con queste limitazioni e considerazioni, si ritiene essere possibile attuare un cambio di destinazione d'uso, come richiesto dal Comune.

Si concorda poi col Comune di Portobuffolè nel non ritenere del tutto giustificato il divieto, contenuto nel comma in esame, di realizzare edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone in aree P2. La ratio di questo divieto può essere ricondotta alla non opportunità che siano realizzate tali tipologie di edifici in zone ove sussiste un reale pericolo.

Tale inopportunità viene meno, e perde sicuramente di efficacia, se gli edifici costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

In tal caso, infatti, i potenziali costi derivanti dalle condizioni di pericolo, probabilmente, non superano i benefici che possono derivare dall'integrazione di più servizi pubblici. Inoltre le non gravi condizioni di pericolo dovrebbero far sì che una progettazione idraulicamente attenta possa consentire una significativa mitigazione dei danni.

Le argomentazioni qui svolte sono riprese nella proposta di modifica alle Norme di Attuazione riportate più oltre.

Il Comune di Portobuffolè chiede poi di modificare la perimetrazione delle aree pericolose secondo una proposta descritta nella relazione e negli elaborati cartografici.

A supporto di tale richiesta il Comune presenta una relazione in cui sono riportate alcune indagini geognostiche compiute sugli argini ed inoltre si evidenzia come successivamente al 1966 sia stata sopraelevata una strada che ora costituisce sbarramento al propagarsi dell'esondazione da monte.

Come detto il Comune di Portobuffolè presenta una relazione in cui si evidenzia come gli argini in sinistra del fiume Livenza, sino all'entrata nel bacino di Prà dei Gai, sono leggermente più bassi di quelli in destra, ove si sviluppa il centro urbano.

Nella relazione, poi, sono analizzate due prove penetrometriche statiche condotte sull'argine sinistro in corrispondenza del citato bacino di Prà dei Gai, sostenendo che le stesse portano ad escludere il pericolo di crollo arginale, e, a memoria d'uomo, non si rammenta si siano mai verificate esondazioni dovute a piene dirette del Livenza, bensì del Cellina-Meduna. Per tale motivo si ritiene di poter classificare con un grado di pericolosità P2 parte di tale area a sud del centro storico, così come meglio si evince dalla carta in allegato.

Inoltre si sostiene che l'altimetria del terreno è confermata in maniera tale da poter escludere dal pericolo di allagamento praticamente tutto il centro urbano.

Effettivamente le quote altimetriche evidenziano come alcune zone, anche se non così estese come sostenuto dal Comune di Portobuffolè in quanto riferibili solo alle aree poste a nord della S.P. 50, risultano essere sopraelevate rispetto i territori circostanti in misura tale da poter essere ricondotte ad una classificazione con pericolosità P1. Si ricorda che nel 1966 gli allagamenti nel centro storico arrivarono ad un'altezza di tre metri. Tale situazione è stata anche verificata nel corso del sopralluogo effettuato.

Viceversa la strada ad est del territorio comunale, rialzata successivamente al 1966, potrebbe anche fungere da argine per il centro urbano al propagarsi dell'esondazione da nord est, dal Meduna, ma certo non sarebbe efficace nel caso di una esondazione del Livenza. Quindi non si ritiene possa costituire di per sé motivo per una riduzione della classificazione della pericolosità.

Infine, per una piccola area posta in sinistra del corso del Livenza ed inclusa dal progetto di Piano nel bacino di Prà dei Gai, nella cartografia il Comune si propone di considerarla come area avente pericolosità P2.

Come si è potuto constatare nel corso del sopralluogo l'area in questione ha quote analoghe a quelle dei terreni più limitrofi ed è posta in una zona ove l'argine di conterminazione del bacino si riduce significativamente.

Conseguentemente, anche in relazione alla sua ridotta estensione, si ritiene possa essere esclusa dal bacino di Prà dei Gai e in tal caso debba essere considerata come un'area a pericolosità P2, in quanto, proprio in tale tratto viene meno la protezione della continuità arginale.

Inoltre nel corso della seduta della VII Commissione Consiliare tenutasi in data 29 ottobre 2004 il Sindaco del Comune di Portobuffolè ha presentato un piano quotato relativo ad un'area posta in sinistra Livenza tra l'argine e la strada provinciale in corrispondenza del centro storico località S. Rocco. In tale sede si è ritenuto di poter sostanzialmente accogliere la richiesta del Comune.

6.8 Comune di San Polo di Piave

Il Comune di San Polo di Piave propone le osservazioni di carattere generale per la cui risposta si fa rimando a quella già formulata per il Comune di Cessalto.

Il Comune di San Polo di Piave propone ulteriori osservazioni di dettaglio riferite al proprio territorio comunale.

Si osserva che i dati storici e le analisi non hanno evidenziato zone di particolare criticità nell'interno del territorio Comunale e che le stesse carte allegate al progetto di piano escludono che il territorio di San Polo di Piave sia stato oggetto di qualsiasi evento di allagamento o rotta arginale.

L'area individuata come a moderata pericolosità idraulica (P1) è posta alla stessa quota della sommità arginale del Fiume Lia, con andamento degradante verso est, ed è evidente, per l'andamento altimetrico, l'impossibilità che il fiume possa creare problemi derivanti da fenomeni di esondazione per tale area.

L'individuazione di un'area avente un grado di pericolosità P1 nel territorio del Comune di San Polo di Piave discende proprio dall'analisi delle cartografie riportanti gli allagamenti storici.

In particolare l'area in argomento è riportata nella carta 18 e quindi si deve confermare la perimetrazione riportata nel progetto di Piano.

Evidentemente però, la cartografia degli allagamenti storici può costituire solo un'indicazione di un potenziale generico pericolo, non fornendo informazioni più dettagliate. Infatti non sono note le cause che determinarono tale situazione né, tanto meno, se queste sono state nel frattempo rimosse. Non sono neanche note le altezze idrometriche con cui si è verificato l'allagamento. Sussiste poi sempre un per quanto minimo problema di attendibilità e completezza dei dati.

Conseguentemente questa documentazione è stata utilizzata nel progetto di Piano per determinare la minima classe di pericolosità che, in termini urbanistici, si concretizza in un richiamo al Comune affinché nel disciplinare l'uso del suolo di queste porzioni di territorio ponga la dovuta attenzione.

Il Comune svolge inoltre un'osservazione riferita alle Norme di attuazione:

Art.9 – Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica e geologica:

Le disposizioni risultano generiche ed indipendenti dal grado di pericolosità, entrando in contrasto con quanto disposto all'art.10, nella parte in cui rimanda agli strumenti urbanistici comunali di disciplinare l'uso del suolo.

Si chiede pertanto che il comma 3, dell'art.9, non si applichi alle aree definite di pericolosità idraulica e geologica moderata (P1).

Come detto il Piano di Assetto Idrogeologico è finalizzato ad individuare le condizioni di pericolosità idraulica e geologica e a porre in essere tutte le iniziative utili per ridurre l'esposizione al rischio.

Però questo obiettivo non può essere perseguito soltanto attraverso la realizzazione di opere di difesa passiva, ma anche e soprattutto mediante l'adozione di criteri più attenti nell'uso del territorio, maggiormente rispettosi della sua realtà idrografica e delle sue peculiarità idrologiche ed ambientali.

In tal senso l'Autorità di Bacino con l'articolo 9 delle Norme di Attuazione ha inteso dare alcune indicazioni, quasi operative, da applicarsi nelle aree di pericolosità per non incrementare le condizioni di rischio. Queste non sembrano essere gravose in termini di gestione territoriale, piuttosto paiono dettate dal buon senso e dovrebbero essere applicate ovunque, a prescindere dall'essere o meno in un'area classificata come pericolosa.

Si ricorda come tutti gli Enti pubblici siano chiamati a garantire alle popolazioni, attraverso la loro presenza, la loro conoscenza delle dinamiche territoriali e sociali e le loro competenze, un

livello di sicurezza adeguato. In quest'ottica anche il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9 appare essere un utile strumento di azione e prevenzione.

6.9 Consorzio di bonifica pedemontano sinistra piave

Il Consorzio formula un'osservazione riferita alle Norme di Attuazione e in particolare, ricordando che nella bozza presentata nel settembre 2002 si istituiva, all'art. 9, una fascia di tutela idraulica di larghezza 10 m, allo scopo di consentire la concreta finalità di conservazione dell'ambiente, miglioramento della sicurezza idraulica, costituzione di libero accesso per la manutenzione e protezione civile, ne chiede il ripristino.

Effettivamente, come ricordato dal Consorzio di Bonifica, nella stesura della bozza presentata ai Comuni nel settembre 2002 era presente un articolo che istituiva una fascia di tutela idraulica. Articolo non più presente nella versione adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Questa fascia può assolvere il duplice scopo di rinaturalizzare l'ambiente fluviale lasciando attorno a questo una zona libera da azioni antropiche e di consentire una più facile manutenzione dei corsi d'acqua.

Il sempre maggiore "assedio" ai fiumi e le maggiori dimensioni delle macchine operatrici rendono ormai difficile, se non impossibile, operare la necessaria manutenzione delle strutture arginali.

In un'ottica di mitigazione del rischio è invece assai importante poter operare facilmente e celermente.

Si ricorda che simile istituto, anche se con finalità soprattutto manutentorie, è stato introdotto con il Regio Decreto n. 368/1904 e con il Capo VII del Regio Decreto 25.7.1904, n. 523.

In analogia con le normative adottate dalle Autorità di Bacino di rilievo Interregionale e Regionale operanti nel Veneto si ritiene di proporre l'istituzione questa fascia, secondo la formulazione riportata nelle proposte di modifica alle Norme di Attuazione riportate più oltre.

Al fine di non estendere l'istituzione della fascia di tutela idraulica in argomento in maniera indiscriminata ad ogni corso d'acqua, sempre in analogia con le disposizioni degli altri progetti di Piano di Assetto Idrogeologico questa è stata limitata ai soli corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, per la porzione situata al di fuori dei centri edificati e delle frazioni edificate.

6.10 Sigg. Lunardelli Antonio Tito, Alessandro, Gianfranco, Gloriana

L'osservazione riguarda un'area classificata a pericolosità media P2, posta in fregio alla SS. Postumia in località Gorgo Chiesa e indicata nel PRG come ZTO C.

Nell'osservazione si sottolinea come in tale zona non si siano mai registrati fin dal 1882 fenomeni di esondazione ed allagamento, né di sormonto arginale; inoltre tale area non è mai stata sede di rotte e si chiede che l'area venga stralciata dal perimetro della zona a pericolosità P2.

Si ritiene che l'osservazione non porti elementi tali da poter variare la classificazione di pericolosità assegnata a quest'area dall'Autorità di Bacino.

Ciò detto, si vuole rimarcare come le Norme di Attuazione del progetto di Piano prevedono, per le aree classificate come P2, la possibilità di portare a termine le previsioni del vigente PRG e, comunque, solo la non idoneità dell'area per nuove zone di espansione.

Pertanto per tale lotto, ricadendo in un'area già classificata secondo il PRG come "C", può essere portata ad esecuzione l'edificazione. Certo è che sarà cura e scrupolo del Comune, in sede autorizzativa, verificare la compatibilità delle nuove edificazioni con i contenuti e finalità del Piano e fornire indicazioni tipologiche e costruttive utili per ridurre l'esposizione al rischio (p. es. divieto di edificare corpi di fabbrica al di sotto del piano campagna).

6.11 Ditta Piccinin Angelo, Natale, Luigia

Oggetto dell'osservazione è un immobile ricadente in una zona classificata P3, per la quale si chiede una riduzione del grado di pericolosità.

Al riguardo si sostiene che è in corso di progettazione un nuovo collegamento viario la cui realizzazione comporterà l'allargamento della banchina dell'argine, attuale sede stradale di via Roma.

A garanzia della sicurezza idraulica dell'area si adduce inoltre che:

- **gli argini del fiume Livenza nel territorio comunale di Meduna, non si sono mai rotti;**
- **l'area in oggetto si trova a lato di un tratto rettilineo di arginatura con un ampio bacino golenale;**
- **nel prossimo 2004 potrà entrare in funzione la diga di Ravedis che garantirà un miglior controllo della laminazione e regolazione delle acque;**
- **per il 2004 è in corso la definizione del finanziamento della diaframmatatura dell'argine in corrispondenza del centro abitato e quindi dell'area in questione.**

La prevista realizzazione di interventi di difesa idraulica non è, di per se stessa, sufficiente motivazione per una riduzione del grado di pericolosità. Questo può essere variato, e non solo ridotto, in quanto può anche verificarsi il caso di un intervento complessivamente utile, ma che localmente comporta un aggravio delle condizioni di pericolosità, solo a seguito della sua realizzazione e sulla base di una attenta verifica delle caratteristiche delle opere.

Ciò premesso, si ritiene che per l'area in argomento potranno essere di maggiore beneficio, in termini di riduzione della pericolosità, soprattutto l'entrata in funzione della diga di Ravedis e il previsto intervento di diaframmatatura degli argini, mentre assai meno efficace sembra essere l'allargamento della esistente sede stradale.

Una volta realizzati tali interventi potrà essere valutata la possibilità di riconsiderare il grado di pericolosità che, allo stato attuale, deve invece essere confermato.

6.12 Ditta Distribuzione R. & T. Tappafissa S.n.c. - Rusalen Benedetto - AGIP

L'osservazione è relativa ad un'immobile ricadente in un'area classificata come P3 per la quale viene chiesta la riduzione del grado di pericolosità. In tale area deve essere portata a compimento la realizzazione di una stazione di rifornimento e servizi-

A difesa della richiesta si motiva che l'intervento è di pubblica utilità; che l'argine in corrispondenza dell'area in oggetto assume una direzione obliqua a quella dell'area medesima, mettendola al riparo da un'eventuale onda di esondazione conseguente ad una ipotetica rottura arginale; che gli argini del fiume Livenza nel territorio comunale di Meduna, non si sono mai rotti; che nel prossimo 2004 potrà entrare in funzione la diga di Ravedis che garantirà un miglior controllo della laminazione e regolazione delle acque.

Come detto per la precedente osservazione, la prevista attivazione di interventi di difesa idraulica, ancorché importanti come la diga di Ravedis, non è sufficiente motivazione per una riduzione del grado di pericolosità.

Questo può essere variato solo a seguito della sua effettiva attivazione e sulla base di una attenta verifica, da parte dell'Autorità d bacino, delle caratteristiche delle opere.

Né la direzione obliqua dell'argine rispetto il sedime oggetto di osservazione e pubblica utilità dell'intervento edificatorio sembrano portare sufficienti motivazioni al fine di riconsiderare il grado di pericolosità che deve essere invece confermato.

6.13 Sigg. Anzanello Valerio, Buso Anna, Buosi Lucia, Buosi Angelo, Buosi Giorgio

Le osservazioni evidenziano come il territorio di Motta di Livenza sia stato storicamente oggetto di eventi calamitosi derivanti dalle piene del fiume Monticano e Livenza, nonché dei corsi d'acqua minori che confermano le ipotesi del PAI, soprattutto per quel che riguarda la parte Sud orientale della città.

Si condivide la scelta, fatta dalla Regione, che le zone ad elevata pericolosità idraulica P3, vengano estese fino alla viabilità interna, quale barriera nei confronti di possibili eventi calamitosi. Si sostiene poi che qualora la viabilità fosse spostata si dovrebbe di conseguenza variare la fascia P3.

E' doveroso precisare che il progetto di Piano di Assetto Idrogeologico è stato redatto non dalla Regione, bensì dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico attraverso i suoi organi: Segreteria Tecnica, Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale.

Il progetto di Piano deriva, come detto nella prima parte di questo documento, da un'analisi conoscitiva dei fenomeni, idraulici nella fattispecie, di dissesto idrogeologico rintracciabili nel bacino.

Quest'analisi ha portato alla definizione dei criteri di individuazione delle classi di pericolosità e, cosa ancor più complessa, alla perimetrazione delle condizioni di pericolo. Quest'attività di perimetrazione è stata condotta dall'Autorità con estrema attenzione e con l'obiettivo di avere una rappresentazione delle condizioni di pericolo il più possibile corrispondente alla realtà.

Ciò però non vuol dire che il piano debba considerarsi perfetto o come impossibile da migliorarsi, anzi, la difficoltà, complessità e vastità del Piano comporterà, sicuramente, la necessità di apportare qualche correzione, adeguamento, miglioramento alle scelte da effettuarsi attraverso un continuo lavoro di aggiornamento.

Il Piano di Assetto Idrogeologico deve considerare le esigenze di salvaguardia dal pericolo, di sviluppo socio economico e di facile individuabilità e applicabilità delle norme. In quest'ottica

l'Autorità ha giustamente ritenuto di far coincidere il perimetro delle aree pericolose con segni facilmente identificabili del territorio quali possono essere, per esempio, strade o canali.

Questa corretta esigenza non deve essere però confusa con un criterio di individuazione del grado di pericolosità. Quindi l'applicazione di questa modalità operativa non deve essere applicata automaticamente, ma valutata volta per volta in relazione alle condizioni locali.

6.14 Sigg. Furlan Elio, Italo, Plinio

L'area oggetto dell'osservazione si trova a sud della ferrovia in una zona facente parte del Bacino di bonifica del Brian e non del Livenza e classificata con pericolosità P2.

Il ricorrente sottolinea come in tale zona non si siano mai registrati fin dal 1882 fenomeni di esondazione ed allagamento, né di sormonto arginale; inoltre tale area non è mai stata sede di rotte e chiede che la zona che qui interessa possa essere inserita nella fascia di pericolosità idraulica P1.

Si mette in risalto come tale proprietà risulta esposta ad un danno immediato e diretto in quanto ad oggi, con il sopraggiungere del PAI, si vede negato un "diritto edificatorio potenziale".

L'area in questione scola effettivamente nel canale Piavon, poi Brian, che fa parte del Bacino del fiume Lemene e quindi non è compresa nel bacino del Livenza oggetto del progetto di Piano di Assetto Idrogeologico.

Come già detto, si ritiene che correttamente l'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico nel definire le condizioni di pericolosità derivanti dalle esondazioni dei corsi d'acqua del bacino del Livenza non abbia tenuto conto dei limiti del bacino, determinati in relazioni alle condizioni di normale deflusso delle acque, ma abbia condotto le proprie analisi anche nei bacini limitrofi.

E' compito dell'Autorità di Bacino del fiume Lemene recepire queste analisi, analizzarle ed elaborarle anche in relazione alle condizioni di pericolosità derivanti dai corsi d'acqua di propria competenza e quindi inserirle nel Piano di Assetto Idrogeologico.

In questa fase l'analisi deve essere condotta senza considerare i confini dei bacini idrografici, bensì solo le condizioni di pericolosità.

Per quanto attiene le valutazioni sulle condizioni di pericolosità si fa rimando alle considerazioni già svolte relativamente alle osservazioni presentate dal Comune di Oderzo per l'Ambito 1 in cui quest'area ricade e alla corrispondente cartografia. Al riguardo, occorre dire, la presente osservazione non porta ulteriori motivi.

Si ricorda poi che, come indicato nel comma 3 dell'articolo 5 delle Norme di Attuazione, *"le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi"*.

6.15 Sigg. Furlan Giuseppe, Maria Pia

L'area in questione si trova in fregio alla SS. Postumia a sud del Collegio Brandolini, tra via Trepere e il canale Perissina.

Nell'osservazione si rileva come in tale zona non si siano mai registrati fin dal 1882 fenomeni di esondazione ed allagamento, né di sormonto arginale ed inoltre come tale area non sia mai stata sede di rotte.

Viene chiesto, pertanto, che l'area venga stralciata dal perimetro della zona a pericolosità media P2.

Anche in questo caso per quanto attiene le valutazioni sulle condizioni di pericolosità si fa rimando alle considerazioni già svolte relativamente alle osservazioni presentate dal Comune di Oderzo per l'Ambito 1 in cui quest'area ricade e alla corrispondente cartografia.

Al riguardo, occorre dire, la presente osservazione non porta ulteriori significative argomentazioni.

6.16 Sigg. Martin Michele, Elisabetta, Monica, Stefano

L'area si trova in adiacenza della precedente e anche in questo caso si rileva come dai dati storici, l'area in questione non fu mai sede di rotte arginali. Si sostiene inoltre non essere verosimile che un territorio distante più di 1500 m dal Monticano possa qualificarsi come "area contigua" alle difese arginali, considerato che questa non dovrebbe superare i 150 m.

Inoltre si fa notare come faccia parte del Bacino di bonifica del Brian, confluyente nel fiume Lemene e non nel Livenza.

Viene chiesto, pertanto, che l'area venga stralciata dal perimetro della zona a pericolosità media P2.

Anche in questo caso per quanto attiene le valutazioni sulle condizioni di pericolosità si fa rimando alle considerazioni già svolte relativamente alle osservazioni presentate dal Comune di Oderzo per l'Ambito 1 in cui quest'area ricade e alla corrispondente cartografia. Al riguardo, occorre dire, la presente osservazione non porta ulteriori significative argomentazioni.

Anche per quanto riguarda il ricadere di quest'area nel bacino del fiume Lemene invece che in quello del Livenza si fa rimando a quanto già affermato precedentemente.

Per quanto attiene infine la distanza (oltre 1500 m) dell'area dai rilevati arginali si deve far notare che l'estensione di quest'area non è collegata alla distanza dagli argini, come accade per le aree classificate come P3, bensì alla ipotizzabile intensità del fenomeno di allagamento. E' quindi del tutto plausibile che abbia un'estensione simile. Per trovare conferma può bastare pensare all'evoluzione dell'esondazione avvenuta nel 1966.

6.17 Società Edilnet S.r.l. - Zanon Luciano –

L'area oggetto dell'osservazione è un lotto edificabile facente parte del Piano di Lottizzazione Forlin, tra Via Spinè e la ferrovia.

Si chiede che l'area venga esclusa dalla zona a pericolosità P2 in quanto, dai dati storici, non è mai stata sede di rotta arginale, né interessata da inondazione. Si rileva poi come i lavori di urbanizzazione abbiano contribuito ad innalzare la quota media del suolo di circa 50 cm.

Anche quest'area ricade nell'Ambito 1 proposto nelle osservazioni del Comune di Oderzo e pertanto, per quanto riguarda le valutazioni della pericolosità, si fa rimando alle considerazioni già svolte in tale occasione ed alla corrispondente cartografia.

In particolare si ritiene che non sussistano quote altimetriche tali da giustificare una variazione della classificazione del grado di pericolosità, anche a fronte dell'innalzamento topografico prodotto dalla nuova urbanizzazione.

Ciò detto, occorre far notare che le previsioni contenute nelle Norme di Attuazione del progetto di Piano per la pericolosità P2 prevedono la possibilità di completare le previsioni urbanistiche e solo la non idoneità dell'area per nuove zone di espansione.

Pertanto si ritiene che per tale lotto, ricadendo in un'area già classificata secondo il PRG come "C", possa essere portata ad esecuzione l'edificazione. Certo è che sarà cura e scrupolo del Comune, in sede autorizzativa, verificare la compatibilità delle nuove edificazioni con i contenuti e finalità del Piano e fornire indicazioni tipologiche e costruttive utili per ridurre l'esposizione al rischio (p. es. divieto di edificare corpi di fabbrica al di sotto del piano campagna).

6.18 Sigg. Forlin Agostino, Sergio, Anna Maria

L'area in oggetto è contigua al Piano di lottizzazione Forlin e si colloca a sud-est dell'aggregato urbano di Oderzo, in un sito delimitato a sud dalla ferrovia e a nord-est da via Spinè.

Si sottolinea come in tale zona non si siano mai registrati fin dal 1882 fenomeni di esondazione ed allagamento, né di sormonto arginale e inoltre come tale area non sia mai stata sede di rotte.

Si chiede che l'area venga stralciata dal perimetro della zona a pericolosità P2.

Quest'area si trova in adiacenza del piano di lottizzazione Forlin così come quella oggetto dell'osservazione presentata dalla società Edilnet s.r.l. e pertanto si confermano le considerazioni appena svolte con riferimento a questa.

L'osservazione non adduce ulteriori argomenti e pertanto si ritiene che non sussistano condizioni tali da giustificare una riduzione della classe di pericolosità.

Anche in questo caso si deve però evidenziare che la normativa prevista per le aree classificate con pericolosità media P2 consente il completamento delle attuali previsioni del PRG.

6.19 Società Il Navisego S.r.l.

Il terreno in oggetto fa parte del Piano di lottizzazione Forlin.

Nell'osservazione si evidenzia come in tale zona non si siano mai registrati fin dal 1882 fenomeni di esondazione ed allagamento, né di sormonto arginale; né mai interessata da inondazione. Si rileva poi come i lavori di urbanizzazione abbiano contribuito ad innalzare la quota media del suolo di circa 50 cm.

Si chiede pertanto che l'area venga stralciata dal perimetro della zona a pericolosità P2.

Anche per quest'osservazione si confermano le risposte già formulate per la società Edilnet s.r.l. e per i Sigg. Forlin a cui si fa rimando.

6.20 Ditta Porticus S.n.c. - Rachello Roberto - Martin Dino

Nell'osservazione si sottolinea come in tale zona, ubicata nel centro storico in prossimità del ponte sul fiume Monticano, non si siano mai registrati fin dal 1882 fenomeni di esondazione ed allagamento, né di sormonto arginale, inoltre come dati storici abbiano confermato che tale area non è mai stata sede di rotte, poiché situata ad una quota superiore o per lo meno pari alla sommità degli argini del Monticano.

A fronte di ciò, si chiede in via preliminare, l'annullamento della delibera di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Livenza da parte del Comitato Istituzionale, nonché tutti gli altri atti a questa connessi.

Le valutazioni contenute in quest'osservazione risultano essere già state esaminate nell'analisi della zona classificata dal Comune di Oderzo come Ambito 3.

In tale sede si conveniva con il Comune nel rilevare l'omogeneità delle quote altimetriche del terreno con quelle dell'argine e si era proposto di non considerare la fascia con pericolosità P3, inoltre si è ritenuto che potessero ricorrere le fattispecie di cui ai commi 4 e 2 dell'articolo 6 della Normativa di Attuazione e sia è data segnalazione all'Autorità di Bacino.

6.21 Sig. Dassiè Tiziano

L'area oggetto di osservazione ricade in una zona a pericolosità idraulica elevata P3. e vi insiste un fabbricato rurale ad uso abitazione.

Il proprietario lamenta l'impossibilità di effettuare un intervento di recupero del fabbricato in questione, con demolizione e parziale ricostruzione della volumetria esistente, che consenta di allontanare il corpo di fabbrica dall'unghia dell'argine del fiume Monticano.

L'area in esame è posta in fregio all'argine in un ambito individuato dal progetto di Piano come ad elevata pericolosità, Né l'osservante porta particolari argomentazioni che possano indurre a ridurre il grado di pericolosità.

Pertanto non può che confermarsi la necessità di applicare le indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano.

Ciò premesso, però, si deve evidenziare come l'intervento, così come brevemente descritto nell'osservazione, parrebbe essere migliorativo dal punto di vista della sicurezza, allontanando il corpo di fabbrica dagli argini e lasciando una più ampia fascia libera in adiacenza a questi. Sembrerebbe essere quindi utile per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità dell'edificio.

In merito poi si rimarca che tra le proposte di modifica alle Norme avanzate col presente documento vi è anche quella di consentire, nelle aree classificate con pericolosità P3, anche la ristrutturazione degli esistenti edifici.

6.22 Sig. Cappellotto Giovanni

Nell'osservazione si condivide l'importanza di una pianificazione territoriale che abbia tra i suoi scopi la tutela dell'ambiente dai rischi idrogeologici. Si sottolinea come gli episodi storici inducano a ritenere il territorio di Oderzo pericoloso dal punto di vista idraulico. Si pone in evidenza come gli eventi calamitosi non abbiano indotto gli strumenti urbanistici comunali a considerare con la dovuta attenzione la sussistenza di insufficienti opere di difesa, incentivando l'urbanizzazione in siti non idonei.

Secondo l'osservazione appare, perciò, opportuno che le zone perimetrare vengano mantenute, a maggior tutela e difesa dei cittadini.

Il progetto di Piano deriva, come detto nella prima parte di questo documento, da un'analisi conoscitiva dei fenomeni, idraulici nella fattispecie, di dissesto idrogeologico rintracciabili nel bacino.

Quest'analisi ha portato alla definizione dei criteri di individuazione delle classi di pericolosità e, cosa ancor più complessa, alla perimetrazione delle condizioni di pericolo. In quest'attività notevole considerazione è stata data dall'Autorità di Bacino allo studio ed analisi dei fenomeni storici che possono considerarsi alla base delle perimetrazioni effettuate.

Come detto, però, Il Piano di Assetto Idrogeologico ha una elevata ricaduta territoriale e quindi deve considerare le esigenze di sicurezza delle popolazioni così come di sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.

Analoghe motivazioni devono guidare anche gli Enti Locali, i Comuni soprattutto, nel compendiare queste esigenze non sono necessariamente contrapposte nei nuovi strumenti urbanistici, attraverso un uso del suolo accorto e attento alle evidenze geomorfologiche.

Si coglie l'occasione per evidenziare ancora una volta il ruolo fondamentale che hanno i Comuni, attraverso la loro presenza e la loro conoscenza delle dinamiche territoriali e sociali, nel garantire alle popolazioni un livello di sicurezza adeguato.

Scelte urbanistiche erranee, che non tengano conto dei possibili dissesti idrogeologici presenti, possono infatti alla lunga penalizzare i cittadini, creando disagi e danni.

6.23 Holding Invest S.p.a. - Tonus Guido, rappresentante legale

Lo scrivente premette che l'area di proprietà è stata classificata dal PAIL parte in zona P2 e parte in zona P3. Si sottolinea come tale area non sia mai stata soggetta ad esondazioni o rotte arginali; si chiede, pertanto, che la zona in questione venga stralciata dal PAIL o quantomeno declassata in P1.

L'osservazione non porta particolari nuovi argomenti a sostegno delle proprie tesi, conseguentemente a quanto attiene le valutazioni sulle condizioni di pericolosità. Per tale ragione si fa rimando alle considerazioni già svolte relativamente alle osservazioni presentate dal Comune di Oderzo per l'Ambito 6 in cui quest'area ricade e alla corrispondente cartografia.

6.24 Sig. Momi Bruno - rappresentante società "Momi Bruno & C. S.n.c.-

L'area oggetto di osservazione si trova sulla riva destra del fiume Monticano, in contiguità al centro storico.

Il Progetto di Piano Stralcio individua in tale area una fascia a pericolosità idraulica elevata P3, nonostante non si siano mai registrati fin dal 1882 fenomeni di esondazione ed allagamento, né di sormonto arginale, né tale zona sia mai stata sede di rotte.

Si chiede che l'area sia classificata con una pericolosità di grado P2.

L'osservazione non porta particolari nuovi argomenti a sostegno delle proprie tesi, conseguentemente per quanto attiene le valutazioni sulle condizioni di pericolosità si fa rimando alle considerazioni già svolte relativamente alle osservazioni presentate dal Comune di Oderzo per l'Ambito 3 in cui quest'area ricade e alla corrispondente cartografia.

6.25 Società "Mixer Srl"

La Società Mixer srl presenta un'osservazione che mette in discussione alcuni aspetti normativi fondamentali del progetto di Piano, inoltre propone, come approfondimento conoscitivo, uno studio idraulico che analizza il comportamento del fiume Monticano in occasione degli eventi di piena.

La società è proprietaria di un'area edificabile, posta in sinistra del Monticano, interessata da un Piano di Recupero, la cui concessione edilizia è stata annullata dal TAR del Veneto in conseguenza del ricorso avanzato da alcune parti.

Si osserva che le misure di salvaguardia non sono applicabili al progetto di Piano, in quanto ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 183/1989 il solo Piano di Bacino adottato è soggetto alle misure di salvaguardia, a differenza del Progetto di Piano.

L'osservazione ritiene che non sia possibile interferire con gli interventi per i quali siano state già rilasciate le autorizzazioni, anche edilizie, al momento dell'entrata in vigore del Piano di Bacino.

Quindi vengono criticate le valutazioni condotte nella perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica sottolineando come il Monticano non abbia mai ingenerato problemi di straripamento nel centro abitato di Oderzo e come solo nel tratto di confluenza con il Livenza si potrebbe verificare un eventuale arresto del deflusso.

L'apposizione lungo gli argini di una fascia con non pericolosità P3 comporta alcuna forma di tutela, in quanto, se le acque tracimassero, coinvolgerebbero una parte di territorio ben più vasta.

Da ultimo si segnala come il R.D. del 25 luglio 1904 n. 523 che costituisce il testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche, preclude la realizzazione di opere pubbliche negli alvei ed a una distanza inferiore ai 10 metri dal piede degli argini, distanza, peraltro, che è sempre stata considerata idonea e della massima tutela.

Come detto la Società Mixer presenta un'articolata osservazione che, senza formulare una precisa richiesta di modifica al progetto di Piano, ne mette in discussione alcuni punti fondamentali.

Per quanto riguarda la possibilità di porre misure di salvaguardia occorre dire che questa è stata introdotta con la legge 493/93 che ha previsto che *“In attesa dell’approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d’acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b., c., f., l. ed m. del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni”*.

Ora, non si capisce cosa imponga di riferire le suddette norme di salvaguardia al solo Piano di Bacino: anche con il progetto di Piano siamo *“in attesa dell’approvazione del piano di bacino”*; di più: proprio l’Autorità di Bacino dell’Altro Adriatico ha adottato norme di salvaguardia anche in assenza di un progetto di Piano, solo sulla base di alcune, valide, analisi e considerazioni.

Non appare quindi condivisibile il rilievo sollevato.

Si ricorda poi che ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 *“possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 1, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti”*. Quindi il progetto piano non va ad interferire con gli interventi già avviati prima della sua pubblicazione, facendoli salvi.

Per quanto riguarda le valutazioni relative alle perimetrazioni della pericolosità idraulica, queste sono state effettuate partendo dallo studio idraulico allegato. Tale studio, tecnicamente valido, è basato su ipotesi semplificate dell’idraulica del Monticano, analizzandola in condizioni di moto uniforme, ed inoltre considera solo tempi di ritorno sino a 50 anni, inferiori ai 100 anni presi come riferimento dal progetto di Piano.

Ciò premesso, significativa risulta essere l’ipotesi, indagata dallo studio, di tempo di ritorno di 50 anni e altezza idrometrica del Livenza pari a quella verificatasi nel 1966. Dall’esame dei risultati delle elaborazioni si evidenzia come i livelli idrometrici raggiunti dal Monticano in corrispondenza del centro storico di Oderzo sono assai prossimi alle quote arginali, mentre nel tratto più a valle sino alla confluenza nel Livenza si registra anche un superamento delle quote arginali.

In sostanza, si ritiene che lo studio presentato dalla Società Mixer, pur svolgendo analisi non pienamente coerenti con i criteri del progetto di Piano, evidenzia comunque una condizione di criticità del fiume Monticano, particolarmente nel tratto compreso tra il centro storico di Oderzo e la sua confluenza nel Livenza, e confermi una situazione delicata anche in corrispondenza del centro storico stesso, ove si possono presentare franchi arginali assai ridotti.

Una eventuale modifica della perimetrazione della pericolosità potrà avvenire quindi solo modificando le condizioni al contorno, cioè una volta che o si sono attuati interventi di riduzione delle piene del sistema Livenza – Monticano o si sono adeguate le attuali strutture arginali.

Peraltro con deliberazione n. 3275 del 8.11.2005 la Giunta Regionale, come avvio delle procedure di cui all’art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione, ha valutato positivamente il progetto relativo agli *“interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo l’argine sinistro del Monticano dal ponte della S.R. 53 all’area del depuratore”* che è stato ritenuto idoneo a consentire la mitigazione delle condizioni di pericolosità idraulica individuate dal Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza.

A questo proposito si fa riferimento anche alla osservazione avanzata dal Comune di Oderzo relativa alla zona 6.

Le motivazioni e i criteri che hanno indotto l'Autorità di Bacino ad introdurre la fascia avente pericolosità idraulica P3 sono già stati descritti e quindi non si ripetono, si vuole però qui sottolineare la differenza che vi è tra questa fascia e quella introdotta dal R.D. 523/1904.

La prima serve a definire una condizione di pericolo conseguente alla incapacità degli argini di contenere le piene dei corsi d'acqua ed è connessa alla forza dinamica che può avere la massa fluida in occasione di un collasso arginale. E' quindi limitata alle sole zone ove si ritiene possa sussistere tale condizione di pericolo.

La seconda è invece genericamente estesa a tutte le sponde dei corsi d'acqua ed ha la funzione di preservare gli argini da interventi che ne possano ledere la stabilità, di consentire una maggiore facilità di intervento sia per la manutenzione sia in caso di emergenze nonché di consentire di avere una fascia libera per poter eseguire interventi strutturali sugli argini (p. es. ringrosso delle sezioni). In una visione più moderna questa fascia può avere anche la finalità di conservare una certa naturalità dell'ambiente fluviale.

Per questi motivi le due fasce in questione non possono considerarsi tra di loro equivalenti.

7 CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO

Come detto nell'illustrazione del progetto di Piano, diversamente da quanto indicato nell'Atto di indirizzo e coordinamento (D.P.C.M. 29.09.1998), l'Autorità di Bacino ha deciso, in accordo con le Regioni, di individuare le aree pericolose piuttosto che il rischio.

Le motivazioni di questa scelta risiedono nella necessità di segnalare e classificare quelle aree in dissesto in cui, ad oggi, non sono presenti elementi a rischio, ma per le quali è possibile un potenziale sviluppo del tessuto antropico. La perimetrazione di un'area a rischio "fotografa" la situazione attuale, mentre le aree pericolose consentono di condurre valutazioni anche i possibili futuri usi del territorio.

Conseguentemente il progetto di Piano non pone particolare attenzione alla perimetrazione delle aree a rischio ritenendo queste funzionali non già alla determinazione di un regime vincolistico (come vorrebbe il citato D.P.C.M.) quanto piuttosto alla definizione di un ordine di priorità degli interventi.

Il Piano prevede, allora, che la fase di individuazione delle aree a rischio avvenga, in collaborazione con gli Enti Locali, in occasione delle Conferenze programmatiche sulla base dei criteri e degli indirizzi generali forniti dalle norme di attuazione dello stesso Piano.

Si ritiene che questa operazione possa essere assai lunga e complessa e quindi tale da poter arrivare a compromettere l'operatività delle Conferenze Programmatiche. Queste sono state pensate dal legislatore come un momento di accelerazione del processo approvativo, ma se appesantite da troppi e complessi compiti potrebbero invece rilevarsi una causa di rallentamento. Inoltre, poiché si svolgono in una successione di occasioni, potrebbero portare a valutazioni anche assai diverse e disomogenee tra di loro.

Appare quindi opportuno formulare una proposta, operativa, di modalità per l'individuazione delle aree a rischio che tenga conto degli indirizzi dati dall'Autorità di bacino nel progetto di Piano, ma che consenta di pervenire celermente ad una individuazione significativa delle stesse.

Come detto il rischio viene definito come il prodotto di tre fattori: pericolosità, valore e vulnerabilità, cioè come l'interazione di due elementi: la probabilità che un evento calamitoso accada e il danno che questo evento produrrebbe, intendendo il danno come la combinazione tra il valore dell'elemento a rischio e la sua vulnerabilità. In tal senso, attesa la difficoltà di definire in maniera analitica il valore e la vulnerabilità degli elementi a rischio si è ritenuto di considerare un unico parametro per esprimere i due fattori.

Quando le aree vulnerabili siano molto estese e fortemente antropizzate, come avviene per esempio nelle aree inondabili di pianura, la costruzione di un catalogo dettagliato degli elementi di rischio e una valutazione del loro valore e della loro vulnerabilità sia pure in maniera approssimata, possono risultare operazioni eccessivamente complesse e onerose. Tale valutazione trova ulteriore motivo nella considerazione che la principale funzione delle aree a rischio è quella di dare una indicazione sulle priorità di intervento.

Si ritiene pertanto opportuno procedere ad una analisi semplificata, realizzando una classificazione schematica delle aree vulnerabili in base alle caratteristiche essenziali di urbanizzazione e di uso del suolo. Queste sono schematizzabili nelle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) tipiche della pianificazione urbanistica di livello comunale.

In tale modo è possibile esprimere, mediando, le caratteristiche sociali ed economiche dell'ambiente, dando, in maniera non quantitativa, ma solo qualitativa, una valutazione del prodotto tra il valore e la vulnerabilità del territorio.

Per una più completa lettura della vulnerabilità appare opportuno considerare anche altri aspetti del territorio quali strutture ospedaliere e infrastrutture principali di collegamento oltre che aree a particolare valenza ambientale, storico e artistico.

In accordo con il D.P.C.M. 29 settembre 1998 il progetto di Piano prevede le seguenti quattro classi di rischio idraulico e geologico:

- moderato R1;
- medio R2;
- elevato R3;
- molto elevato R4.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

		CLASSE DI PERICOLOSITA'			
		P4	P3	P2	P1
ELEMENTI VULNERABILI	ZTO A	R4	R4	R3	R2
	ZTO B	R4	R4	R3	R2
	ZTO C	R4	R3	R2	R1
	ZTO D	R4	R3	R2	R1
	ZTO F	R4	R3	R2	R1
	ZTO E4	R4	R3	R1	R1
	ZTO E3	R4	R2	R1	R1
	ZTO E2	R3	R2	R1	R1
	ZTO E1	R3	R2	R1	R1
	STRUTTURE OSPEDALIERE	R4	R4	R3	R2
	LINEE DI COMUNICAZIONE PRINCIPALI	R4	R4	R3	R2
	ZONE NATURALI PROTETTE, SIC, ZPS etc.	R4	R3	R2	R1

Dovendo pervenire ad una definizione delle aree a rischio è stata realizzata la seguente matrice, in cui sono state introdotti i livelli di pericolosità e gli elementi vulnerabili, che combinati tra loro consentono di determinare il grado di rischio dell'area in esame.

Il livello di rischio tiene conto di alcune considerazioni di merito sul valore delle cose a rischio: si ha maggior attenzione alle zone abitate, dove esiste una concentrazione socio-economica da tutelare. Sempre massima considerazione si deve prestare per le strutture ospedaliere e per le vie di comunicazione, per queste in caso di evento calamitoso si possono anche verificare situazioni di rischio per la vita umana, di disagio sociale e di impedimento alle attività di Protezione Civile. Mentre le zone agricole possono occupare un livello di attenzione inferiore.

8 PROPOSTA DI MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Anche per quanto attiene le Norme di Attuazione appare opportuno effettuare qualche analisi e approfondimenti nonché formulare alcune proposte di modifica alle Norme di Attuazione.

Queste norme costituiscono una parte fondamentale del Piano, quella che ha maggiore e più immediata rilevanza sulla vita quotidiana delle popolazioni che abitano in questo ambito territoriale. Infatti per il comune cittadino sono principalmente norme “urbanistiche” che cioè dettano disposizioni per l’uso del territorio, e quindi vanno a definire cosa si può o non si può fare. E’ quindi intuibile l’impatto che ne è derivato e l’attenzione che richiedono.

Molte delle valutazioni già effettuate precedentemente, in sede tanto di osservazioni quanto di controdeduzioni, hanno portato a formulare delle considerazioni che necessariamente si riflettono in una modifica delle Norme di Attuazione.

Inoltre, uno dei maggiori problemi che sono stati affrontati dalle strutture regionali nel partecipare ai lavori delle varie Autorità di Bacino per la predisposizione dei Piani di Assetto Idrogeologico è stato quello di assicurare un approccio al tema il più coerente possibile per tutto il territorio Veneto. Evidentemente questa ricerca della coerenza è frutto di un continuo lavoro di affinamento che si vuole seguire anche in questa sede.

Entrando più nel dettaglio, si possono formulare le seguenti considerazioni.

Art. 5 - Efficacia ed effetti del piano

comma 2: *“Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 1, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero alla Regione Veneto la realizzazione degli interventi di cui al presente comma”*

Secondo un’interpretazione restrittiva di questo comma nel caso in cui al momento dell’adozione del progetto di Piano fossero state regolarmente concesse, e magari anche eseguite, le opere di urbanizzazione, ma non anche concessionati i singoli edifici, questi non potrebbero essere realizzati.

Tale impossibilità può comportare un danno effettivo per chi ha eseguito le opere di urbanizzazione e porta a lasciare porzioni di territorio che risulterebbero dal punto di vista urbanistico “incomplete”, con, al limite, un deterioramento delle opere realizzate. Il tutto senza particolari benefici in termini di riduzione del rischio, inteso come prodotto della pericolosità per il danno eventuale.

Invece secondo una lettura più ampia le previsioni edificatorie di un Piano di lottizzazione sono i presupposti all’urbanizzazione dell’area, infatti per solito gli elaborati dei PdL dispongono per l’edificazione quantità, tipologie e localizzazioni planovolumetriche e pertanto le previsioni edificatorie sono già comprese nel Piano di Lottizzazione.

In tal senso, quindi, si può ritenere che l'attuazione di un PdL non riguardi solo le opere di urbanizzazione, ma anche gli interventi edilizi in esso previsti, come peraltro risulta approvato e convenzionato.

Si ritiene opportuno evitare possibili dubbi interpretativi e chiarire il contenuto di questo comma, nel senso di consentire la possibilità di portare a termine le iniziative edilizie già avviate facendo però riferimento non solo alle singole concessioni, ma anche ai piani urbanistici attuativi.

Si ritiene quindi di modificare il comma secondo il seguente testo:

2. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi ovvero i Piani Attuativi per i quali siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 1 i provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi a costruire o equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero alla Regione del Veneto la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.

Art. 9 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica o geologica

L'articolo riporta alcune disposizioni comuni da applicarsi nelle aree aventi pericolosità idraulica o geologica finalizzate ad assicurare una corretta gestione di queste aree in modo da non incrementare il grado di rischio presente e non pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino.

In quest'ottica appare utile normare anche l'utilizzo dei beni del demanio idrico, avendo sempre ben presente la necessità che questo avvenga compatibilmente con le condizioni di pericolosità, idraulica, evidenziate dal piano.

Si ritiene quindi di introdurre il seguente comma:

5. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica.

Art. 11 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2

comma 2: *“Per le aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone.”*

Si ricordano qui le argomentazioni svolte precedentemente in relazione alle osservazioni di carattere generale da parte di tutti i Comuni.

In particolare non è sembrato del tutto giustificato il divieto, contenuto in questo comma, di realizzare edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone in aree P2. La ratio di questo divieto può essere ricondotta alla non opportunità che siano realizzate tali tipologie di edifici in zone ove sussiste un reale pericolo.

Tale inopportunità viene meno, e perde sicuramente di efficacia, se gli edifici costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

In tal caso, infatti, i potenziali costi derivanti dalle condizioni di pericolo, probabilmente, non superano i benefici che possono derivare dall'integrazione di più servizi pubblici. Inoltre le non gravi condizioni di pericolo dovrebbero far sì che una progettazione idraulicamente attenta possa consentire una significativa mitigazione dei danni.

Resta del tutto evidente che l'opportunità di ricorrere a questa possibilità dovrà comunque essere valutata di volta in volta in relazione all'entità e caratteristiche del fenomeno che può verificarsi e delle funzioni pubbliche che andranno ad insistere in area pericolosa.

Si ritiene quindi di modificare il comma secondo il seguente testo:

2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere di norma la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. La previsione di nuove zone edificabili di espansione deve aver luogo in casi eccezionali ed essere accompagnata da uno specifico studio che valuti le condizioni di pericolo, considerando le interferenze tra i dissesti presenti o potenziali e le previste destinazioni d'uso del suolo; analizzi le possibili diverse collocazioni delle zone di espansione in relazione al contesto storico, sociale ed urbanistico del territorio nonché indichi le misure di mitigazione del rischio che devono essere assunte.

Art. 12 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3

comma 1: “Nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

....

k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti n) e p);

....”

Questo comma non prevede la possibilità, nelle aree classificate con pericolosità geologica P3 di realizzare, sugli edifici esistenti interventi di ristrutturazione (lettera d) dell'art. 31 della L. 457/78).

Ora, l'Autorità di Bacino ha ritenuto che la ristrutturazione di fabbricato comportasse un significativo aumento del danno in caso di evento calamitoso e quindi ha reputato di vietarla anche per le zone caratterizzate da pericolosità molto elevata ed elevata.

Questa considerazione, pur vera in senso assoluto, può essere meno condivisibile in senso relativo, specialmente se si rapporta il modesto incremento del potenziale danno con i benefici in termini sociali che possono derivare da questa possibilità.

Si deve anche considerare che la ristrutturazione di un edificio di norma non va ad influire con il grado di pericolosità di un'area e, se attuata con opportuni criteri, può consentire di diminuire la vulnerabilità dell'edificio.

Appare quindi opportuno introdurre nelle norme di salvaguardia la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia, tenendo conto che, secondo la formulazione del comma, gli stessi non devono comportare aumento di superficie o volume e prevedere soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture.

In questo senso sono proprio gli interventi di ristrutturazione quelli che meglio possono consentire di migliorare le condizioni di vulnerabilità degli edifici.

Si ritiene quindi di modificare il comma secondo il seguente testo:

2. “Nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

....

k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti l) e m);

....”

Art. 14 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3

comma 1: “Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

....

e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento;

....

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti n) e p);

....”

La necessità di realizzare le nuove infrastrutture di comunicazione, o l'ampliamento delle esistenti, a quote compatibili con la piena di riferimento, come indicato alla lettera f), non appare essere sempre coerente con la situazione reale.

Basti pensare, a semplice titolo di esempio, a cosa porterebbe la letterale applicazione di questa disposizione nel caso di allargamento una strada urbana, posta al limite dell'area P3, ovvero di una strada di collegamento localmente secante questa fascia, o anche l'ampliamento di una strada che si stacca da quella principale che corre ai piedi dell'argine.

Questa formulazione, sicuramente corretta in linea di principio, nella sua pratica applicazione porterebbe a soluzioni errate e impattanti dal punto di vista dell'inserimento territoriale, senza un reale, consistente beneficio in termini di riduzione del rischio. In questo senso assai efficace può risultare un'efficiente azione di protezione civile.

Appare quindi opportuno prevederne l'abrogazione, e includere questa fattispecie tra quelle della precedente lettera e).

Come già detto relativamente all'articolo 12, la lettera j) non prevede la possibilità, nelle aree classificate con pericolosità idraulica P3 di realizzare, sugli edifici esistenti interventi di ristrutturazione (lettera d) dell'art. 31 della L. 457/78).

Ora, l'Autorità di Bacino ha ritenuto che la ristrutturazione di fabbricato comportasse un significativo aumento del danno in caso di evento calamitoso e quindi ha reputato di vietarla anche per le zone caratterizzate da pericolosità molto elevata ed elevata.

Questa considerazione, pur vera in senso assoluto, può essere meno condivisibile in senso relativo, specialmente se si rapporta il modesto incremento del potenziale danno con i benefici in termini sociali che possono derivare da questa possibilità.

Si deve anche considerare che la ristrutturazione di un edificio di norma non va ad influire con il grado di pericolosità di un'area e, se attuata con opportuni criteri, può consentire di diminuire la vulnerabilità dell'edificio.

Appare quindi opportuno introdurre nelle norme di salvaguardia la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia, tenendo conto che, secondo la formulazione del comma, gli stessi non devono comportare aumento di superficie o volume e prevedere soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture.

In questo senso sono proprio gli interventi di ristrutturazione quelli che meglio possono consentire di migliorare le condizioni di vulnerabilità degli edifici.

Al riguardo si evidenzia che anche il D.P.C.M. 29.09.98 prevede, per le aree a rischio idraulico elevato R3, la possibilità di eseguire interventi di ristrutturazione edilizia a condizione

che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento.

Infine, come detto in occasione delle osservazioni presentate dal Comune di Oderzo, si ritiene possibile poter consentire la realizzazione delle opere a verde previste come standard nelle urbanizzazioni. Queste infatti non portano ad un aumento del rischio in caso di esondazione, anche in relazione alle azioni di protezione civile che possono essere attuate.

Si ritiene quindi di modificare il comma secondo il seguente testo:

1. “Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3, può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di:

....

e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;

f) abrogato

....

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);

....

n) opere a verde anche connesse alla realizzazione di piani attuativi;”

Art. 15 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4

comma 1: “Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4, può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di:

....

j) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), e b) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;

....”

Anche in questo caso la norma proposta dal progetto di Piano risulta essere più limitativa rispetto le indicazioni del D.P.C.M. 29.09.1998, Atto di indirizzo e coordinamento, che prevede anche la possibilità di realizzare interventi di restauro e risanamento conservativo.

Questa limitazione non trova alcuna specifica motivazione né nelle condizioni di pericolosità idraulica, né nella situazione morfologica. Inoltre si ritiene che ammettere quella tipologia di interventi non comporti particolari variazioni del rischio complessivo.

In queste aree, poi, si ritiene opportuno che siano resi possibili anche interventi, temporanei, connessi con manifestazioni di tipo popolare. La finalità di questi interventi, il fatto che gli stessi si concretizzano in opere di tipo provvisorio e solo temporaneamente installate, la possibilità di porre in essere attività preventive di protezione civile che possono consentire una rapida allerta, fanno ritenere questi interventi come ammissibili anche in queste aree.

Si ritiene infine di rendere di più facile applicazione l'articolo per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie al fine di consentire di rintracciare soluzioni più adeguate alle necessità e condizioni locali.

Si ritiene quindi di modificare il comma secondo il seguente testo:

1. “Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4, può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di:

....

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, non modifichino i fenomeni idraulici naturali e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità;

.....

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;

k) strutture temporanee per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:

i. assunzione dell’obbligo da parte dei soggetti proponenti nonché dell’Amministrazione comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l’eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi.

ii. rimozione completa di tutte le strutture a conclusione d’ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l’assetto ambientale e paesaggistico dell’ambito interessato.”

Art. 17 - Misura di tutela nelle aree fluviali

comma 1: “Nelle more dell’emanazione del piano stralcio delle pertinenze fluviali e fermo restando eventuali misure di salvaguardia già adottate, nelle aree fluviali valgono le norme relative alla pericolosità idraulica P3 tranne la superficie occupata dalla piena

ordinaria, per la quale valgono le norme relative alla pericolosità idraulica P4.”

La norma proposta dal progetto di Piano assimila, dal punto di vista degli interventi attuabili, le aree fluviali ad aree aventi pericolosità idraulica P4 o P3.

Questa valutazione può essere condivisibile in prima approssimazione, ma sicuramente la problematica deve essere approfondita perché le due fattispecie presentano alcune evidenti differenze.

In particolare, quindi, si ritiene opportuno integrare questo articolo al fine di prevedere alcune specifiche prescrizioni proprie delle aree fluviali.

Appare comunque opportuno che Autorità di Bacino e Regione individuino, all'interno di uno specifico Piano stralcio, con più dettaglio le aree fluviali e la loro gradazione oltre che le relative norme di tutela.

Si ritiene quindi di introdurre il secondo comma con il seguente testo:

2. “Nelle aree fluviali non possono essere realizzate opere che siano di impedimento al regolare deflusso delle acque o che generino condizioni di pericolosità. Sono altresì ammessi gli interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica. Le coltivazioni arboree ed i vigneti esistenti possono completare il ciclo produttivo previsto. Alla scadenza del ciclo produttivo tali culture possono essere rinnovate solo previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile che si esprimerà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, tenendo conto delle possibili interazioni che tali culture possono avere con le finalità e le indicazioni del presente Piano. L'impianto di nuove culture arboree o vigneti deve essere autorizzato da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile che si esprimerà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. La Giunta Regionale individua, con proprio provvedimento, le modalità, criteri e procedure di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. Ad esclusione degli interventi di difesa idraulica non possono essere realizzati rilevati secondari a protezione di zone adibite a culture.”

Come suggerito dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave si ritiene di proporre un ulteriore articolo relativo alle fasce di tutela idraulica.

Questa fascia può assolvere il duplice scopo di rinaturalizzare l'ambiente fluviale lasciando attorno a questo una zona libera da azioni antropiche e di consentire una più facile manutenzione dei corsi d'acqua.

Il sempre maggiore “assedio” ai fiumi e le maggiori dimensioni delle macchine operatrici rendono ormai difficile, se non impossibile, operare la necessaria manutenzione delle strutture arginali.

In un'ottica di mitigazione del rischio è invece assai importante poter operare facilmente e celermente.

Si ricorda che simile istituto, anche se con finalità soprattutto manutentorie, è stato introdotto con il Regio Decreto n. 368/1904 e con il Capo VII del Regio Decreto 25.7.1904, n. 523.

In analogia con le normative adottate dalle Autorità di Bacino di rilievo Interregionale e Regionale operanti nel Veneto si propone il seguente articolato.

Si rimarca come, al fine di non estendere l'istituzione della fascia di tutela idraulica in argomento in maniera indiscriminata ad ogni corso d'acqua, questa è stata limitata ai soli corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, per la porzione situata al di fuori dei centri edificati e delle frazioni edificate.

Art. 17 bis - Fascia di tutela idraulica

1. E' istituita al di fuori dei centri edificati e delle frazioni edificate una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna.

2. In particolare tale fascia di rispetto è finalizzata a:

- a) conservare l'ambiente;**
- b) mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni;**
- c) migliorare la sicurezza idraulica;**
- d) costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.**

3. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d'acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:

- a) alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;**
- b) alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;**
- c) alla tutela urgente della pubblica incolumità;**
- d) alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.**

4. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

5. Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al Regio Decreto n. 368/1904 e al Capo VII del Regio Decreto 25.7.1904, n. 523.

INDICE

1	IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	3
1.1	PREMESSE	3
1.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
1.3	I CONTENUTI DEL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO	4
1.4	LE PROCEDURE	5
2	IL PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA	7
2.1	LA FASE CONOSCITIVA	7
2.1.1	<i>Descrizione del bacino idrografico</i>	7
2.1.2	<i>Le criticità idrauliche</i>	8
2.2	LA FASE PROPOSITIVA	9
2.2.1	<i>La pericolosità idraulica</i>	9
2.2.2	<i>La pericolosità geologica</i>	12
2.2.3	<i>Il rischio</i>	15
2.2.4	<i>Gli interventi</i>	15
2.3	<i>Le norme di attuazione</i>	16
3	LE OSSERVAZIONI PERVENUTE	21
3.1	CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	21
4	MODIFICHE APPORTATE DALL'AUTORITA' DI BACINO DELL'ALTO ADRIATICO	24
4.1	COMUNE DI GORGO AL MONTICANO	24
4.2	COMUNE DI MANSUÈ	25
4.3	COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA	25
4.4	COMUNE DI ODERZO	26
5	CONFERENZA PROGRAMMATICA	27
6	LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI	28
6.1	COMUNE DI CESSALTO	28
6.2	COMUNE DI GORGO AL MONTICANO	33
6.3	COMUNE DI MANSUÈ	34
6.4	COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA	36
6.5	COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA	38
6.6	COMUNE DI ODERZO	44
6.7	COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ	51
6.8	COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE	53
6.9	CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO SINISTRA PIAVE	55
6.10	SIGG. LUNARDELLI ANTONIO TITO, ALESSANDRO, GIANFRANCO, GLORIANA	55
6.11	DITTA PICCININ ANGELO, NATALE, LUIGIA	56
6.12	DITTA DISTRIBUZIONE R. & T. TAPPAFISSA S.N.C. - RUSALEN BENEDETTO - AGIP	56
6.13	SIGG. ANZANELLO VALERIO, BUSO ANNA, BUOSI LUCIA, BUOSI ANGELO, BUOSI GIORGIO	57


6.14	SIGG. FURLAN ELIO, ITALO, PLINIO	58
6.15	SIGG. FURLAN GIUSEPPE, MARIA PIA	58
6.16	SIGG. MARTIN MICHELE, ELISABETTA, MONICA, STEFANO	59
6.17	SOCIETÀ EDILNET S.R.L. - ZANON LUCIANO –	59
6.18	SIGG. FORLIN AGOSTINO, SERGIO, ANNA MARIA	60
6.19	SOCIETÀ IL NAVISEGO S.R.L.	60
6.20	DITTA PORTICUS S.N.C. - RACHELLO ROBERTO - MARTIN DINO	61
6.21	SIG. DASSIÈ TIZIANO	61
6.22	SIG. CAPPELLOTTO GIOVANNI	62
6.23	HOLDING INVEST S.P.A. - TONUS GUIDO, RAPPRESENTANTE LEGALE	62
6.24	SIG. MOMI BRUNO - RAPPRESENTANTE SOCIETÀ "MOMI BRUNO & C. S.N.C.-	63
6.25	SOCIETÀ "MIXER SRL"	63
7	CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO	66
8	PROPOSTA DI MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE	69
	ART. 5 - EFFICACIA ED EFFETTI DEL PIANO	69
	ART. 9 - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA O GEOLOGICA	70
	ART. 11 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA MEDIA – P2	70
	ART. 12 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ELEVATA – P3	71
	ART. 14 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA – P3	72
	ART. 15 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA – P4	74
	ART. 17 - MISURA DI TUTELA NELLE AREE FLUVIALI	75

**PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER
L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA**

(Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione)

PARERE REGIONALE

L.18 maggio 1989, n. 183
art.18 - comma 9



**CONFRONTO TRA LA NORMATIVA ADOTTATA E QUELLA
PROPOSTA IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Natura del Piano

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza, nel seguito "Piano", è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, degli articoli 1 e 1 - bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 così come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998 ed ha valore di stralcio del piano di bacino del fiume Livenza interessante il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto, nel seguito "Regioni".</p>	Idem
<p>2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino.</p>	Idem

Articolo 2 - Obiettivi, finalità e contenuti del Piano

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Il Piano si prefigge l'obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.</p>	Idem

<p>2. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. A tale scopo le presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto geologico o soggette ad inondazione, oggetto di delimitazione del Piano; b) definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica e geologica. 	<p>Idem</p>
<p>3. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Piano l'Autorità di Bacino può emanare direttive che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuano criteri e indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere, sugli alvei e sui versanti e di realizzazione di nuove opere; b) individuano criteri e indirizzi da rispettare per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa; c) definiscono i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento nonché quelli per le opere di attraversamento; d) definiscono le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque meteoriche dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel reticolo idrografico. 	<p>Idem</p>
<p>4. Il Piano contiene, sulla base delle conoscenze acquisite:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) l'individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità o rischio geologico e idraulico; f) le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità; g) le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree classificate secondo i diversi gradi di pericolosità. 	<p>Idem</p>

Articolo 3 - Elaborati del Piano

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Il presente Piano é costituito dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta infine il quadro riepilogativo degli interventi strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati in via parametrica;b) cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità idraulica o geologica nonché le aree a rischio secondo la definizione data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998;c) normativa di attuazione che regola l'uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.	Idem

Articolo 4 - Classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nel punto 2 del D.P.C.M. 29.09.98, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio, per entrambe le quali valgono le medesime norme, nelle seguenti classi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pericolosità<ul style="list-style-type: none">- P1 (pericolosità moderata);- P2 (pericolosità media);- P3 (pericolosità elevata);- P4 (pericolosità molto elevata).b) rischio<ul style="list-style-type: none">- R1 (rischio moderato);- R2 (rischio medio);- R3 (rischio elevato);- R4 (rischio molto elevato).	Idem

Articolo 5 - Efficacia ed effetti del Piano

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. I Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione dell'articolo 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Comunque, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.</p>	<p>Idem</p>
<p>2. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 1, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero alla Regione Veneto la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.</p>	<p>2. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi ovvero i Piani Attuativi per i quali siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 1 i provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi a costruire o equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero alla Regione del Veneto la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.</p>
<p>3. Le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.</p>	<p>Idem</p>
<p>4. L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.</p>	<p>Idem</p>

Articolo 6 - Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente piano stralcio, ovvero</p>	<p>Idem</p>

<p>nell'esercizio della propria competenza in materia urbanistica, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio a scala maggiore di quella del piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. Tali valutazioni, previo parere della competente struttura regionale, sono trasmesse all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino esamina ed eventualmente approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo, su conforme parere del Comitato Tecnico, ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti e le sottopone alla ratifica del Comitato Istituzionale. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Segretario ha effetto di variante del presente Piano.</p>	
<p>2. Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Il soggetto esecutore presenta il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità, alla competente Amministrazione. Questa trasmette, col proprio parere, all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione una proposta di nuove condizioni di pericolosità. Analoga comunicazione è inviata ai Comuni e alla Province territorialmente interessati per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente. Quindi il Segretario generale dell'Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva l'ipotesi delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità e rischio. Una volta terminati i lavori, sulla base del certificato di collaudo che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con il progetto, il Segretario generale dell'Autorità di bacino</p>	<p>Idem</p>

<p>approva le nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Segretario generale ha effetto di variante del presente Piano.</p>	
<p>3. Contestualmente all'esecuzione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o dei pericoli di cui al precedente comma, ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del rischio e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici adottati o approvati prima dell'adozione del progetto di piano stralcio.</p>	Idem
<p>4. Le correzioni del Piano stralcio conseguenti ad errori materiali degli elaborati sono apportate dal Segretario generale dell'Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Segretario generale ha effetto di variante del presente Piano.</p>	Idem
<p>5. Avvisi delle determinazioni del Segretario generale di cui ai precedenti commi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale delle Regioni territorialmente interessate ed inviati alle Province territorialmente interessate e ai Comuni territorialmente interessati per l'affissione all'albo pretorio.</p>	Idem

Articolo 7 - Durata e modalità di revisione del Piano

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Nei territori per i quali non è stata ancora adottata la cartografia di perimetrazione della pericolosità idraulica, in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o regionali, sono considerate pericolose le aree che sono state soggette ad allagamento nel corso degli ultimi cento anni.</p>	Idem

<p>2. All'interno di queste aree le nuove previsioni urbanistiche devono essere definite sulla base di uno specifico studio idraulico approvato dalla Regione territorialmente competente, secondo procedure da questa definite.</p>	<p>Idem</p>
<p>3. Tale studio deve tener conto delle indicazioni e criteri contenuti nella normativa vigente e dal presente Piano e deve comunque salvaguardare le aree di pertinenza del corso d'acqua.</p>	<p>Idem</p>
<p>4. Per i territori di cui al presente articolo, in sede di Conferenze Programmatiche sono definite le perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti da studi o dall'applicazione delle indicazioni e criteri contenuti nel presente Piano.</p>	<p>Idem</p>

Articolo 8 - Piani di Protezione Civile

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Nel predisporre i Piani urgenti di emergenza di cui al comma 4° art. 1 della L. 267/98, si deve provvedere a una specifica ricognizione degli insediamenti e delle strutture a rischio ricadenti entro aree classificate a pericolosità P4 molto elevata e P3 elevata e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi, provvedere a predisporre specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione e dei beni al pericolo, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.</p>	<p>Idem</p>

TITOLO II AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA O GEOLOGICA

Articolo 9 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica o geologica

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica o geologica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;e) mantenere le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;g) non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;h) non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.	Idem
<p>2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.</p>	Idem
<p>3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato:</p>	Idem

<p>j) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero delle frane;</p> <p>k) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;</p> <p>l) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;</p> <p>m) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;</p> <p>n) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose.</p>	
<p>4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.</p>	<p>Idem</p>
	<p>5. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica.</p>

Articolo 10 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica - P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.</p>	<p>Idem</p>

Articolo 11 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo.</p>	<p>Idem</p>
<p>2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone.</p>	<p>2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere di norma la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. La previsione di nuove zone edificabili di espansione deve aver luogo in casi eccezionali ed essere accompagnata da uno specifico studio che valuti le condizioni di pericolo, considerando le interferenze tra i dissesti presenti o potenziali e le previste destinazioni d'uso del suolo; analizzi le possibili diverse collocazioni delle zone di espansione in relazione al contesto storico, sociale ed urbanistico del territorio nonché indichi le misure di mitigazione del rischio che devono essere assunte..</p>
<p>3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di: a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti</p>	<p>Idem</p>

<p>dalla Direttiva CE 1999/34;</p> <p>b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;</p> <p>c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334;</p> <p>d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334.</p>	
<p>4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.</p>	<p>Idem</p>

Articolo 12 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata- P3

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Nelle aree classificate ad pericolosità geologica elevata - P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</p> <p>a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;</p> <p>b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;</p> <p>c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;</p> <p>d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove</p>	<p>1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata - P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</p> <p>...</p>

<p>qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi;</p> <p>e) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;</p> <p>f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;</p> <p>g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;</p> <p>h) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</p> <p>i) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);</p> <p>j) gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;</p> <p>k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti l) e m);</p> <p>l) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;</p> <p>m) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;</p> <p>n) attrezzature e strutture mobili o</p>	<p>k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti l) e m);</p>
--	---

<p>provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile.</p>	
<p>2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica e idraulica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi delle condizioni geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</p>	<p>Idem</p>
<p>3. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere c) h), i) m) e n) nonché e), d) e k) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.</p>	<p>Idem</p>
<p>4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> l) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; m) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; n) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; o) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334. 	<p>Idem</p>
<p>5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di</p>	<p>Idem</p>

<p>ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.</p>	
--	--

Articolo 13 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Nelle aree classificate ad pericolosità geologica molto elevata – P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica; c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri; d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi; e) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; 	<p>Idem</p>

<p>g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;</p> <p>h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), e b) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;</p> <p>i) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro qualora non comportino aumento di superficie o volume;</p> <p>j) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</p> <p>k) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);</p> <p>l) Gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;</p>	
<p>2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica e idraulica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</p>	<p>Idem</p>
<p>3. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere c), e) h) i), j) e k) nonché d) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.</p>	<p>Idem</p>
<p>4. Nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4 è vietato ubicare strutture mobili e immobili, anche di carattere provvisorio o</p>	<p>Idem</p>

<p>precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.</p>	
<p>5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:</p> <p>m) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;</p> <p>n) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;</p> <p>o) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334;</p> <p>p) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334.</p>	<p>Idem</p>
<p>6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.</p>	<p>Idem</p>

Articolo 14 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Nelle aree classificate ad pericolosità idraulica elevata - P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</p> <p>a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree</p>	<p>1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</p> <p>...</p>

<p>interessate;</p> <p>b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;</p> <p>c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;</p> <p>d) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;</p> <p>e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;</p> <p>f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento;</p> <p>g) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</p> <p>h) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);</p> <p>i) gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;</p> <p>j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti m) e o);</p> <p>k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;</p> <p>l) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio</p>	<p>e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;</p> <p>f) abrogato.</p> <p>...</p> <p>j) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);</p> <p>...</p>
--	--

<p>degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;</p> <p>m) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;</p>	<p>n) opere a verde anche connesse alla realizzazione di piani attuativi.</p>
<p>2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi anche storica delle condizioni geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</p>	<p>Idem</p>
<p>3. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere c), g), h), l) e m) nonché d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.</p>	<p>Idem</p>
<p>4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334. 	<p>Idem</p>

<p>5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.</p>	<p>Idem</p>
--	-------------

Articolo 15 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. Nelle aree classificate ad pericolosità idraulica molto elevata – P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri; d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative 	<p>1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</p> <p>...</p>

<p>progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;</p> <p>f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento;</p> <p>g) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</p> <p>h) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);</p> <p>i) gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;</p> <p>j) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), e b) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico.</p>	<p>f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, non modificano i fenomeni idraulici naturali e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità;</p> <p>j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;</p> <p>k) strutture temporanee per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:</p> <p>l) assunzione dell'obbligo da parte dei soggetti proponenti nonché dell'Amministrazione comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi.</p> <p>ii) rimozione completa di tutte le strutture a conclusione d'ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito interessato.</p>
<p>2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato esperto del settore,</p>	<p>Idem</p>

<p>deve essere basata su un'attenta verifica e analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</p>	
<p>3. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere c), d) g) h) e j) non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.</p>	Idem
<p>4. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4 è vietato ubicare strutture mobili e immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.</p>	Idem
<p>5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> m) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; n) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; o) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; p) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334. 	Idem
<p>6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.</p>	Idem

Articolo 16 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti

Versione adottata	Versione proposta
1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano.	Idem
2. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative.	Idem

Articolo 17 - Misure di tutela nelle aree fluviali

Versione adottata	Versione proposta
1. Nelle more dell'emanazione del piano stralcio delle pertinenze fluviali e fermo restando eventuali misure di salvaguardia già adottate, nelle aree fluviali valgono le norme relative alla pericolosità idraulica P3 tranne la superficie occupata dalla piena ordinaria, per la quale valgono le norme relative alla pericolosità idraulica P4.	Idem
	2. Nelle aree fluviali non possono essere realizzate opere che siano di impedimento al regolare deflusso delle acque o che generino condizioni di pericolosità. Sono altresì ammessi gli interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica. Le coltivazioni arboree ed i vigneti esistenti possono completare il ciclo

	<p>produttivo previsto. Alla scadenza del ciclo produttivo tali culture possono essere rinnovate solo previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile che si esprimerà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, tenendo conto delle possibili interazioni che tali culture possono avere con le finalità e le indicazioni del presente Piano.</p> <p>L'impianto di nuove culture arboree o vigneti deve essere autorizzato da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile che si esprimerà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. La Giunta Regionale individua, con proprio provvedimento, le modalità, criteri e procedure di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.</p>
--	--

Articolo 17 bis – Fascia di tutela idraulica

Versione adottata	Versione proposta
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. E' istituita al di fuori dei centri edificati e delle frazioni edificate una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna. 2. In particolare tale fascia di rispetto è finalizzata a: <ol style="list-style-type: none"> a) conservare l'ambiente; b) mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni; c) migliorare la sicurezza idraulica; d) costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile. 3. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d'acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati: <ol style="list-style-type: none"> a) alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua; b) alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;

	<p>c) alla tutela urgente della pubblica incolumità;</p> <p>d) alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.</p> <p>4. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.</p> <p>5. Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al Regio Decreto n. 368/1904 e al Capo VII del Regio Decreto 25.7.1904, n. 523.</p>
--	---

TITOLO III MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 18 - Programmi di intervento

Versione adottata	Versione proposta
<p>1. I programmi di intervento sono redatti, nei limiti dei finanziamenti disponibili, sulla base degli interventi previsti dal Piano e sulla base delle ulteriori necessità di manutenzione riscontrate, tenendo conto delle finalità di cui al Piano medesimo e del grado di rischio riscontrato.</p>	Idem
<p>2. I programmi di cui al comma precedente riguardano, principalmente le seguenti categorie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti; - opere di sistemazione e difesa del suolo; - interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti; - opere di bonifica idraulica e di difesa idraulico - forestale; - opere di sistemazione, ripascimento e valorizzazione dei litorali; - adeguamento delle opere viarie di attraversamento. 	Idem
<p>3. I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del grado di rischio dell'area interessata; - del beneficio conseguente all'attuazione dell'intervento; - di situazioni di urgenza e indifferibilità dell'opera; 	Idem

<ul style="list-style-type: none">- della possibilità di ricorrere a capitali privati;- del grado di affinamento progettuale dell'intervento.	
4. I programmi sono approvati dall'Autorità di bacino con deliberazione del Comitato Istituzionale, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati.	Idem

INDICE	pag.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - NATURA DEL PIANO	3
ARTICOLO 2 - OBIETTIVI, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO	3
ARTICOLO 3 - ELABORATI DEL PIANO	5
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CLASSI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO	5
ARTICOLO 5 - EFFICACIA ED EFFETTI DEL PIANO	6
ARTICOLO 6 - EFFICACIA ED EFFETTI DEL PIANO STRALCIO ADOTTATO E APPROVATO	6
ARTICOLO 7 - DURATA E MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO	8
ARTICOLO 8 - PIANI DI PROTEZIONE CIVILE	9
TITOLO II AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA O GEOLOGICA	10
ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA O GEOLOGICA	10
ARTICOLO 10 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA MODERATA – P1	11
ARTICOLO 11 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA MEDIA – P2	12
ARTICOLO 12 - AZIONI ED INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ELEVATA– P3	13
ARTICOLO 13 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ GEOLOGICA MOLTO ELEVATA – P4	16
ARTICOLO 14 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA – P3	18
N) OPERE A VERDE ANCHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PIANI ATTUATIVI.	20
ARTICOLO 15 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA – P4	21
ARTICOLO 16 - REDAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DI VARIANTI A QUELLI ESISTENTI	24
ARTICOLO 17 - MISURE DI TUTELA NELLE AREE FLUVIALI	24
ARTICOLO 17 BIS – FASCIA DI TUTELA IDRAULICA	25
TITOLO III MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO	26
ARTICOLO 18 - PROGRAMMI DI INTERVENTO	26